

XCVI.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Presentazione dal ministro delle finanze di un disegno di legge per l'autorizzazione dell'anticipazione di 15 milioni sul prodotto della vendita dei beni appartenenti al demanio; delle relazioni del deputato Di Rudinì sul bilancio definitivo 1875 del Ministero per l'interno, e del deputato Boselli su quello per gli affari esteri. = Domanda del deputato Sorrentino intorno all'esecuzione della legge sul dazio-consumo e risposta del ministro per le finanze. = Lettura di un disegno di legge del deputato Bonfadini per un'aggiunta all'articolo 100 della legge elettorale del 27 dicembre 1860. = Continua la discussione intorno all'interpellanza del deputato Mancini sopra atti e tolleranze in materia ecclesiastica contro le leggi ed il diritto pubblico dello Stato — Discorso del ministro di grazia e giustizia, in risposta al deputato interpellante, e in difesa dei propri atti — Riserva del presidente del Consiglio — Il deputato Mancini fa replica, e presenta un voto motivato — La discussione di questa proposta è fissata per domani. = Presentazione della relazione sopra cinque disegni di legge per l'approvazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste. = Seguito della discussione dello schema di legge per l'affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili — Il deputato Righi riferisce sugli emendamenti introdotti dalla Giunta agli articoli 1 e 2 — Osservazioni sull'articolo 1 dei deputati Salaris, Plutino Agostino, Brunetti Gaetano e Cencelli, e parole in appoggio dell'articolo del ministro per le finanze, e del relatore Righi — Approvazione dell'articolo 1 — Opposizioni del deputato Minervini all'articolo 2, che è approvato — Obbiezioni del deputato Salaris all'articolo 3 — Emendamenti e spiegazioni del relatore e del ministro per le finanze — Osservazioni dei deputati Torrigiani, Alli-Maccarani e Fossa — Rinvio alla Giunta.*

La seduta è aperta alle ore 2 20 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.)

LACAVA, segretario. Sono giunte alla Camera le petizioni seguenti:

1125. 2197 cittadini italiani invocano dal Parlamento una disposizione legislativa per l'abolizione dell'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole.

1126. Franchi Casimiro ed altri cittadini componenti il seggio presidenziale di un Comizio popolare tenutosi in Barga, provincia di Lucca, rassegnano una petizione di quel Consesso per l'abolizione della pena di morte.

1127. Termini Rosalia, di Palermo, ricorre alla Camera per ottenere un qualche sussidio in considerazione dei danni e dell'esilio sofferti dal fu suo genitore conte Ferdinando d'Isnella per cause politiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PUCCHINI. La terra di Barga ha creduto di unire la sua voce a quella di molte città italiane per chiedere che la pena di morte non sia scritta nel nuovo Codice penale italiano.

Il verbale del comizio popolare tenutosi in Barga è stato inviato a quest'Assemblea, ed in esso si domanda che i voti e i desiderii di quelle popolazioni siano esauditi.

Mentre adempio al gradito incarico, farei istanza che piacesse alla Camera di ordinare che questa petizione a suo tempo venga trasmessa alla Commissione che sarà nominata per riferire sopra il progetto di legge concernente il Codice penale italiano, bene inteso quando sarà presentato alla Camera dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Puccini, io sono in dovere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

di farle osservare che il progetto di Codice penale non è stato ancora presentato, non è perciò possibile che questa petizione, che vi si riferisce, possa trasmettersi ad una Commissione che non esiste ancora.

Le osservo poi che, a tenore del nostro regolamento, quando un progetto di legge è presentato, tutte le petizioni che hanno relazione collo stesso sono di pien diritto trasmesse alla Commissione che lo deve esaminare.

Ad ogni modo la pregherei di riservare la sua istanza quando sarà presentato l'accennato progetto. (*Segni di assenso del deputato Puccini*)

Chiedono un congedo, per affari domestici: l'onorevole Riberi di 10 giorni; l'onorevole Zaccagnino di un mese. L'onorevole Vastarini ne chiede uno di 10 giorni per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

La Giunta per la verificazione delle elezioni ha trasmesso la relazione sulle operazioni elettorali del collegio di Zogno.

Tale relazione verrà depositata presso la Segreteria della Camera, perchè i signori deputati possano prenderne visione.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI DUE RELAZIONI.

MINGHETTI, *presidente del Consiglio e ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera una modificazione del progetto di legge n° 49: emissione di due nuove serie di obbligazioni della Regia dei tabacchi. Col progetto presente io chieggo invece l'autorizzazione di un'anticipazione di 15 milioni mediante emissione di obbligazioni sul prodotto della vendita dei beni demaniali. (*V. Stampato, numero 49 bis.*)

Io pregherei la Camera a volere rimettere questo progetto alla stessa Commissione che fu nominata dalla Camera pel progetto n° 49 suindicato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che questo progetto di legge sia trasmesso per il suo esame alla Commissione che è già stata nominata per riferire intorno a quello per emissione di obbligazioni demaniali.

Non facendosi obiezioni, sarà trasmesso alla detta Commissione.

L'onorevole Di Rudinì ha la parola per presentare una relazione.

DI RUDINÌ, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo di pre-

visione per la spesa del Ministero dell'interno del 1875. (*V. Stampato, n° 96, allegato I.*)

Onorevole Boselli, lo invito a venire alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sullo stato di definitiva previsione del Ministero degli affari esteri per il 1875. (*V. Stampato, n° 96, allegato II.*)

PRESIDENTE. Tanto il disegno di legge, quanto le relazioni, saranno stampate e distribuite.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SORRENTINO AL MINISTRO PER LE FINANZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione, stata presentata dall'onorevole Sorrentino:

« Il sottoscritto domanda di interrogare il signor ministro delle finanze intorno all'esecuzione della legge sul dazio di consumo. »

Prego il signor ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Posso accettarla anche subito.

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, le do la parola per fare la sua interrogazione.

SORRENTINO. Non è una vera interrogazione che io intendo di fare; ma, giovandomi dell'articolo del regolamento con cui si dà facoltà ai deputati di chiedere documenti, io pregherei il signor ministro delle finanze che, sia per la discussione della legge sul dazio di consumo, sia pel rinnovamento degli abbonamenti ai comuni che dovrà aver luogo in quest'anno, egli procuri che si abbia un quadro di tutti i comuni abbonati e non abbonati che esistono attualmente, colle rispettive quote di abbonamento.

Io non faccio istanza che questo documento sia presentato oggi o domani, chiedo solo che egli voglia presentarlo col suo comodo, ma per quanto può, il più presto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che questo documento sia compreso in parte negli allegati al progetto che ho presentato. Nondimeno esaminerò ancora meglio la cosa, ed occorrendo procurerò di soddisfare il suo desiderio.

SORRENTINO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Così fossero sempre le interrogazioni! (*ilarità*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

LETTURA DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammessa la lettura di un disegno di legge presentato dall'onorevole Bonfadini, vi si procede.

MASSARI, segretario. (Legge)

All'articolo 109 della legge elettorale 27 dicembre 1860, dopo le parole: « che possono essere ammessi nella Camera, si aggiungano queste altre: quand'anche appartengano ad uno dei Consigli menzionati nell'articolo 97, paragrafo 7. »

PRESIDENTE. Onorevole Bonfadini, quando crede di poter procedere allo svolgimento di questa sua proposta?

BONFADINI. Sono agli ordini della Camera. Potrei svolgere la mia proposta anche domani, se così la Camera credesse.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s'intenderà messo all'ordine del giorno di domani lo svolgimento della proposta dell'onorevole Bonfadini.

SEGUITO DELLA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MANCINI
SOPRA ATTI E TOLLERANZE IN MATERIA ECCLESIASTICA
CONTRO LE LEGGI DELLO STATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'interpellanza del deputato Mancini al ministro di grazia e giustizia sopra « atti e tolleranze in materia ecclesiastica contro le leggi, e il diritto pubblico dello Stato. »

La parola spetta all'onorevole guardasigilli.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Signori! Io non so se sia veramente conforme alle buone pratiche parlamentari, che sopra uno stesso argomento più membri di una stessa parte di un'assemblea muovano interpellanza al Governo.

Non so se questo modo di procedere sia mai stato ammesso in altro Parlamento ben regolato. Non credo che un precedente simile si verificasse mai nel nostro Parlamento, a cominciare dalla sua origine nel Parlamento subalpino; ma poichè alla generosità della Camera è piaciuto di ammettere una trina interpellanza sullo stesso argomento, mossa dagli stessi banchi, io penso che a niuno, meno che all'onorevole Mancini, convenisse di fare lamento della posizione che gli è toccata.

Non so se m'inganni, ma parmi che egli abbia molta ragione di compiacersi di tale posizione, e che invece di accusare, come egli ha fatto, l'onorevole presidente del Consiglio quale colpevole della situa-

zione che gli è toccata, dovesse invece ringraziarlo, imperocchè egli si è trovato nella felice condizione di incominciare il combattimento conoscendo già interamente le armi dei suoi avversari.

L'onorevole La Porta, che entrò il primo in campo, si batteva nell'ignoto; egli portava il primo attacco; ma l'onorevole Mancini, che giunse il secondo nel medesimo agone, era già perfettamente informato della risposta, che il Governo aveva creduto di dare al deputato, che lo aveva preceduto nello stesso combattimento.

È poi stato talmente esplicito e vivo il desiderio che l'onorevole presidente del Consiglio manifestava acciò non mancasse a questa grave discussione anche la dottrina e l'eloquente parola dell'onorevole Mancini, che io sto per credere che dobbiamo allo eccitamento dell'onorevole mio collega, se la seduta di ieri è stata per intero occupata da un dotto e lungo discorso dell'onorevole deputato Mancini. (*ilarità prolungata*)

Ma l'onorevole Mancini, pigliando a trattare lo stesso argomento della condotta del Governo nella materia ecclesiastica, ha forse mutata la questione? Egli è certo che l'ha allargata, ma a me non sembra veramente che egli l'abbia, in relazione al suo scopo, migliorata; credo anzi che in qualche punto, con troppe specificazioni, l'abbia peggiorata.

Quanto poi alla forma, mi permetta l'onorevole Mancini che io gli manifesti la mia sorpresa, come egli abbia creduto di assumere in quest'argomento una forma più che vivace, una forma violenta, una forma talvolta anche ingiuriosa... (Oh! oh! *a sinistra*)

MANCINI. Protesto!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... attribuendo agli uomini del Governo sentimenti di cui francamente ci sentiamo incapaci, mentre siamo persuasi che quanti ci conoscono non crederanno che noi possiamo accogliere propositi indecorosi e ignobili pel nostro paese, e meno poi, il che sarebbe non solo ignobile, ma empio, la connivenza con gli avversari del nostro paese. (Bravo! *al centro*)

Noi non crediamo possibile che ci siano sul serio attribuiti di tali sentimenti. Noi portiamo la più profonda fiducia che nessuno di coloro che ci conoscono ci faccia il torto di credere che noi siamo capaci di accoglierli, in quanto che noi possiamo errare nei nostri giudizi, noi possiamo seguire una politica ecclesiastica che non piaccia agli uomini che seguono sui banchi avversi al Governo; ma quanto ad amare la patria, quanto a sentire la sua dignità, quanto a promuoverne gl'interessi, possiamo avere altri che ci uguagliano, non crediamo di avere

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

altri che ci superino. (Bene! *a destra* — *Rumori a sinistra*)

Percorrendo l'onorevole Mancini le sue pagine, se non le ha temperate, io sono persuaso che egli stesso sentirà rincrescimento di avere trattato con quel linguaggio oltraggioso persone alle quali egli è legato da antica consuetudine, e potrei anche dire, da amicizia.

Esordiva l'onorevole Mancini la sua requisitoria (permettetemi che usi questa espressione legale, che mi pare la più propria) contro la politica ecclesiastica del Governo con due quadri, che io credo di potere chiamare di fantasia, poichè essi sono usciti interi dalla calda e feconda immaginazione dell'oratore. Il primo quadro era del programma del Governo in materia ecclesiastica, ed egli si è spinto fino a dire che il Governo ha due programmi, uno aperto, palese, l'altro latente, occulto; un programma di parole pronunciate in questo recinto, o fuori ed in circolari; ed un programma di fatti, ed egli aggiungeva, di segreti amori. Veramente di che sorta siano questi amori, io non arrivo a comprenderlo, perchè mi pare che manchino assolutamente le condizioni per le quali un affetto di questa natura possa avere avuto origine e possa svolgersi in questo argomento.

Io lascierò all'onorevole presidente del Consiglio di darvi completo ragguaglio del programma della nostra politica ecclesiastica. Ma non mi asterrò intanto dal respingere, coll'onesto sdegno d'una coscienza che si sente pura, l'ingiuriosa supposizione che noi possiamo avere due programmi, che noi possiamo, in altri termini, trarre il paese e la sua rappresentanza nell'inganno, tenendo qui un linguaggio, e fuori di qui operando in un modo contrario. Se a me può essere fatta un'imputazione, sarà, signori, quella di una franchezza e di una lealtà spinta fino agli estremi suoi termini; ma non credo che alcuno mi abbia mai fatto nè mi potrà fare l'imputazione di difetto di lealtà e di difetto di schiettezza! Quello che qui diciamo, o signori, quello che qui professiamo, è la norma con che noi fuori operiamo. La nostra teoria è conforme alla pratica.

L'altro quadro dell'onorevole Mancini riguarda quella legge delle guarentigie, che egli assolutamente non può menzionare senza un sentimento di viva ripugnanza; legge che egli ci ha avvezzato ad intendere qualificare come improvvida e infausta; legge che egli ha creduto ancora in questa occasione di poter sottoporre ad esame e censurare profondamente.

Io non so, signori, se questo fosse il momento di fare la censura di una legge della quale ci si domanda, che cosa? La fedele applicazione. Ma se

questa legge noi dobbiamo applicare, se si riconosce tuttavia da quei banchi che sarebbe imprudenza, che sarebbe atto impolitico il chiederne anche una parziale modificazione, io non so a chi ed a che giovi il farne un'amara censura. Io comprendo che la libertà di discussione autorizzi a censurare le leggi di cui si chiede la riforma, di cui si chiede la mutazione. Questa censura diventa allora una necessità; ma, quando le leggi sono state votate, quando si tratta di eseguirle, io credo che la rappresentanza nazionale abbia il fermo dovere di mostrare il suo ossequio e rispetto a queste leggi, se intendiamo che fuori di qui esse siano rispettate ed onorate. Quando noi avremo, signori, cominciato a screditare qui una legge, quando avremo detto che è ingiusta, che è improvvida e contraria agli interessi della nazione, i magistrati che sono chiamati a farla osservare come potranno tenere a freno coloro che potrebbero dire: questa legge, di cui ci chiedete l'esecuzione, di cui volete farci colpa il non averla osservata, viene biasimata e condannata da coloro medesimi che l'hanno fatta, dai legislatori?

Perdonatemi, o signori, se ho colto questa occasione per fare una osservazione di principio generale a questo riguardo; mi è parso che la materia fosse troppo importante, perchè da questo banco non partisse una parola che richiamasse ai veri principii, ai veri doveri, e i deputati, e i magistrati, e i cittadini sull'ossequio che noi tutti dobbiamo alla legge.

Tra le osservazioni fatte dall'onorevole Mancini alla legge delle guarentigie, vi era pure un richiamo all'autorità di scrittori stranieri. Io prego l'onorevole Mancini e la Camera a volere molto diffidare dei giudizi degli stranieri, anche a noi amici, sopra una legge la quale difficilmente può essere compresa ed apprezzata dove non esiste, e non può esistere una condizione simile a quella in cui si trova l'Italia rimpetto all'associazione ecclesiastica.

Si va ripetendo che la legge delle guarentigie non ha riscontro in nessun popolo civile; si va ripetendo che l'Italia ha fatte alla Chiesa concessioni che nessun altro popolo ha mai pensato di fare. E questo, o signori, è vero. È verissimo che la legge delle guarentigie ha un carattere tutto speciale, tutto proprio dell'Italia; ma io vi domando, se non è anche tutta propria e tutta speciale all'Italia quella condizione in cui noi ci troviamo; io vi domando, se vi fu mai un altro paese il quale si sia trovato nella condizione in cui si trovò l'Italia il giorno nel quale, atterrato l'antichissimo potere temporale dei Papi, venne a stabilire in questa città, in faccia allo stesso supremo Pontefice della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Chiesa, spogliato della sua sovranità terrena, venne a stabilire, dico, la sua sede.

Ora, se la posizione è così singolare, se è unica, è egli permesso fare censura alla legge, se essa ha un carattere tutto singolare, tutto proprio dell'Italia? Domandiamo piuttosto se questa legge, colla sua singolarità, colla sua natura specialissima, non abbia corrisposto al suo importantissimo scopo.

E quando si sarà considerato che, mercè questa legge, il Re d'Italia e il supremo Pontefice della cattolicità hanno potuto e possono vivere nella stessa città, e vi stanno pacificamente, allora dovremo concludere che questa legge era veramente quella che occorreva di fare perchè l'Italia raggiungesse il suo scopo.

Non valgono, signori, in alcune materie i ragionamenti a convincere gli uomini, soprattutto quando ad essi si opponga il sentimento religioso, ma ciò che i ragionamenti non possono fare, lo fanno i fatti.

La legge sulle guarentigie ci ha permesso di potere iniziare, continuare, e ci permetterà di compiere la risoluzione di un gran problema che gli uomini politici e i filosofi credevano fosse per sempre insolubile.

Io non parlerò di quella conciliazione che l'onorevole Mancini pone in cima ai pensieri del Ministero, ed alla quale egli suppone che tutto si sacrifichi e che gli interessi della nazione vengano interamente subordinati. L'onorevole presidente del Consiglio, a cui l'accusa è comune, saprà darvi in proposito ampie spiegazioni: tuttavia non credo dovermi dispensare dal dirne una parola per conto mio, giacchè è stato osservato, che allorquando si discuteva la legge delle guarentigie, io manifestai l'opinione che essa dovesse servire alla conciliazione. Si supporrebbe molto limitata e certa la mia intelligenza se si volesse far credere che quando io pronunziava la parola di conciliazione, intendessi parlare di una intelligenza cordiale ed immediata, di un amoroso amplesso, per servirmi della immagine dell'onorevole Mancini, tra la Chiesa e lo Stato. Era ben lungi da me codesta strana idea, e so benissimo, come ogni uomo di volgare intelligenza può comprendere, che una vera conciliazione tra la Chiesa e lo Stato non è possibile sperarla.

La storia ci ammaestra che il dissidio tra le due potestà, la civile e la religiosa, è tanto antico quanto la società umana. Non possiamo adunque lusingarci che la civiltà nostra sia giunta a tal punto da imporre un termine immediato a questo dissidio; ma ciò che ho creduto e che credo possibile si è, che con una buona legge si possano regolare le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, in modo da evitare le oc-

casioni di dissidi, di coalizioni e di conflitti. Questo è il fine a cui mira la legge delle guarentigie, ed è in questo senso che si deve intendere la conciliazione. La conciliazione, o signori, significa uno stato di pace e di quiete per controapposto ad uno stato di contrasti e di guerra a cui condurrebbe il sistema di coloro che biasimano la condotta del Ministero, e vorrebbero che ne seguisse una contraria. Nell'applicare la legge delle guarentigie noi abbiamo creduto che si dovessero seguire quei principii che l'hanno informata. Una legge la quale è ispirata dal principio di separazione delle due potestà e dal principio della libertà ecclesiastica, non poteva certamente applicarsi convenientemente coi principii giurisdizionali. Ora, che cosa vorrebbero gli uomini dell'opposizione?

Vorrebbero precisamente che noi volgendo l'occhio non avanti, ma addietro, applicassimo la legge delle guarentigie cogli antichi principii giurisdizionali, e che ci adoperassimo ad attenuarne, a limitarne, ed a paralizzarne, se fosse possibile, gli effetti.

Io intendo che questo sia il desiderio di coloro che non vollero, ma hanno subito la legge delle guarentigie. Essi sono simili all'innamorato che forzatamente separato da una bella, va lento col piede innanzi e volge l'occhio indietro; ma noi che abbiamo accettata la legge delle guarentigie, noi che la crediamo provvida ed utile, noi che la vogliamo sinceramente applicare, ci dobbiamo ispirare a quei larghi principii di libertà religiosa che l'hanno dettata; e quando l'onorevole Mancini, lasciando in disparte le antiche memorie del sistema giurisdizionale che ebbe pure la sua splendida storia, e rese i suoi grandi benefizi alla società, ma che, come altre istituzioni umane, ha compiuto il suo tempo, quando, dico, egli si collochi da questo punto di vista, sono persuaso che si dovrà convincere, che il Governo nell'applicazione di quella legge non ha fatto che seguire fedelmente quella via per la quale il vero spirito della legge obbligava i suoi esecutori a camminare.

Premesse queste osservazioni, io verrò senz'altro, o signori, ad esaminare le molte domande che l'onorevole Mancini ha indirizzate al Governo; e poichè debbo a un tratto di speciale di lui cortesia di avere queste domande tutte formolate colle sue stesse parole, potrò renderne un più esatto ed ordinato conto alla Camera, e darvi, per quanto da me dipende, risposta più compiuta.

Io vi prometto di essere breve, quanto più mi sarà possibile, giacchè desidero di non ripetere le osservazioni che ebbi già a fare al primo interpellante. Tuttavia dubito di riuscire come vorrei, poichè l'onorevole secondo interpellante mi obbliga a calcare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

quella stessa via che è già stata percorsa in gran parte dall'onorevole La Porta.

L'onorevole Mancini ha sottoposto ad esame critico le due parti della legge del 13 maggio 1871.

Sulla prima che riguarda le guarentigie propriamente dette, che furono concesse alla Santa Sede, egli ha formolate due domande.

Chiede primieramente al Governo perchè, pur rispettando l'individuale inviolabilità del Pontefice, non ha fatto procedere contro ogni altra persona per criminosa partecipazione e diffusione, col mezzo della stampa, dei voti di distruzione dell'attuale ordine politico d'Italia, dell'eccitamento alla disobbedienza delle nostre leggi, delle provocazioni ed eccitamenti alla resistenza e disobbedienza alle leggi di altre nazioni amiche.

Sopra questa prima domanda posso dire che mi troverei d'accordo coll'onorevole interpellante, se egli non avesse pigliato le mosse da una dichiarazione o, dirò meglio, da una distinzione che mi è parsa tanto inopportuna quanto pericolosa.

Vi ricorderete che egli vi avvertiva che nel Papa sono da distinguere due persone: l'una del capo augusta della religione; l'altra del pretendente politico, del sovrano spodestato. Egli diceva: sta bene che sia guarentito ed inviolabile il capo della religione; questo è lo scopo della legge; ma ciò non ha che fare coll'ordine politico; la stessa guarentigia ed inviolabilità non è stata concessa al sovrano...

MANCINI, ed altri. No! no!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sento con piacere come non sia questo il suo concetto, perchè veramente debbo dichiarare che non mi pareva possibile.

MANCINI. Pur rispettando la sua inviolabilità; sono le mie parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quelle parole qui furono pronunziate e non posso lasciarle senza risposta. Quelle parole fuori di qui avranno un'eco, e saranno raccolte dai nostri nemici. Che cosa si dirà quando si udrà che noi facciamo distinzioni più che bizantine? (*Rumori a sinistra*)

Che cosa accadrà, o signori, se dai malevoli si indurrà da quella distinzione, che noi possiamo rispettare il Papa, ma chiudere in Castel Sant'Angelo il pretendente? (*Rumori a sinistra*)

MANCINI. Non c'è necessità che sia pretendente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rimanga dunque tra noi concertato, e di questo sono lieto, che l'inviolabilità l'intendiamo per la persona del pontefice interamente, senza riguardo alle diverse qualità che egli una volta rivestiva.

Voce a sinistra. Sono sparite!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Date queste spiegazioni, io mi trovo d'accordo coll'onorevole Mancini, poichè egli dice benissimo, che l'inviolabilità non copre le persone le quali cooperino alla distruzione dell'attuale ordine politico d'Italia, prestino la mano, si facciano divulgatori di quelle massime, di quelle dichiarazioni contrarie alla legge che fossero uscite anche dal labbro augusto del Papa.

Io aveva prevenuto, del resto, queste interrogazioni dell'onorevole Mancini colla circolare che ho rivolto alla magistratura. Mi preme però di dire che quella circolare io non l'ho fatta, perchè ravvisassi un vero bisogno di dare alla magistratura speciali istruzioni, ma l'ho fatta perchè ho veduto che da molti si travisavano le intenzioni del Governo e non pareva schiettamente e rettamente intesa la guarentigia concessa al Pontefice.

Vi prego, o signori, di volere ascoltare un momento le poche parole che ho rivolto alla magistratura, in una circolare del febbraio scorso, sopra questo argomento.

Io cominciava in quella circolare ad osservare che la pubblica attenzione era stata in quei giorni chiamata dalla stampa periodica di questa città sul contegno del Governo e dei suoi agenti nell'adempire l'ufficio di invigilare e punire le infrazioni alle leggi che si commettono dal clero nell'esercizio delle sue funzioni.

« È stato supposto, io diceva, che il Governo e gli ufficiali che ne dipendono spingano, specialmente in Roma, la tolleranza sino a permettere che in alcune chiese i predicatori impunemente assalgano, con ogni sorta di vituperii, il Governo, e ne minaccino e ne annunzino la irreparabile caduta. »

Queste erano cose che venivano dette quasi letteralmente in alcuni periodici che godono di molto credito.

« È stato del pari proposto che, mentre superiori ecclesiastici abusano della loro autorità con ingiuste persecuzioni contro i parroci ed altri ecclesiastici inferiori per motivi politici, che offendono i più lodevoli sentimenti e doveri del cittadino, il Governo non adoperi i mezzi che sono in suo potere per correggere siffatti abusi almeno nella cerchia degli effetti civili, in quanto si riferisce al possesso e godimento delle temporalità di cui si trovino investiti gli ecclesiastici colpiti da ingiusti provvedimenti dei loro superiori.

« Premendomi, io diceva, di rimuovere, sopra questo importante e delicato argomento, quella incertezza, e dirò di più, quella meno esatta opinione, che con penosa sorpresa vedo manifestarsi intorno agli intendimenti e al contegno del Governo, specialmente riguardo alla città di Roma, dove la mag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

gior libertà garantita al clero esige pure, per necessaria conseguenza, maggior vigilanza e più energica repressione degli abusi più facili che ne possono derivare, io sento oggi il dovere di confermare la dichiarazione che più di una volta ebbi occasione di fare, cioè che il Governo, quanto è fedele nell'osservare e rispettare le libertà concesse alla Chiesa, nel suo ingresso in questa grande metropoli del mondo cattolico, altrettanto è fermo nel proposito di non tollerare che tali libertà vengano abusate, e che rimangano menomamente inosservate le leggi dello Stato che ne reprimono gli abusi. Un sistema di perfetta osservanza delle leggi, così nel rispetto delle concesse libertà, come nella repressione dei loro abusi, è stato e deve essere costantemente la norma di condotta del Governo e dei suoi funzionari verso il clero. »

E, quanto al Pontefice, io aggiungeva:

« Nè le più larghe guarentigie sancite riguardo alla Santa Sede sono da estendersi, con danno dello Stato, fuori dei loro confini legali. L'inviolabilità del Sommo Pontefice nei suoi discorsi, quali che siano, e la libertà che gli è riconosciuta di far affiggere alle porte delle basiliche e delle chiese di Roma gli atti del suo ministero spirituale, non escludono la responsabilità di coloro che riproducono colle stampe ed altrimenti diffondono tali atti, quando essi contengono offese alle istituzioni ed alle leggi dello Stato. »

Questi concetti corrispondono interamente a quelli che hanno dato all'onorevole Mancini occasione di fare la prima sua interrogazione.

La circolare del Governo so che non è piaciuta, ed il pubblico l'ha potuto anche vedere da qualche discorso che è stato pubblicato, non è piaciuta in alto luogo; e ciò, a mio avviso, dimostra che la circolare ha provveduto al bisogno, ha toccato nel segno.

Ma l'onorevole Mancini mi dice: poichè voi ammettete che questi cooperatori, questi complici, che pubblicano gli atti pontifici, che offendono la legge, debbono andar soggetti a repressione penale, perchè avete lasciato senza processo le allocuzioni, i discorsi, le pastorali che sono state pubblicate da parecchi giornali in Italia?

Io risponderò all'onorevole Mancini, che non è esatta la cosa; egli ha supposto che non si sia proceduto, ma invece si procedette nei casi che lo esigevano.

Mi basterà far menzione della famosa pastorale Guibert, la quale fu sequestrata a Torino, fu sottoposta a processo a Milano, ed è stata anche sottoposta a processo in Roma.

La sorte dei procedimenti non fu eguale dapper-

tutto, ma per quanto riguardava il Governo, il procedimento fu promosso dappertutto. Quanto poi a molte altre pubblicazioni delle quali ha parlato l'onorevole Mancini, egli non si deve sorprendere se non si è proceduto; ciò avvenne perchè l'autorità giudiziaria, invitata ad esaminare attentamente quelle pubblicazioni, ebbe a persuadersi che in realtà, comunque quelle pubblicazioni fossero malevole ed anche maligne in alcune parti, evitavano però il Codice penale.

Questa fu l'opinione manifestata dalla magistratura, la quale, voi lo comprendete, è la sola competente a pronunciarsi su questa materia.

Ha fatto cenno l'onorevole Mancini di una lettera che levò qualche rumore, quella del vescovo di Orléans al presidente del Consiglio, e si è lagnato che a quella lettera si sia fatta una risposta, che egli ha detta vereconda, timida, come di persona che si inginocchia davanti al suo offensore.

L'onorevole presidente del Consiglio, interrompendo l'oratore, dichiarò già ieri che egli è estraneo a quella risposta. Egli, giustamente, per mio avviso, non ha creduto di discendere a rispondere a quella lettera, che aveva alquanto il carattere di libello, e, bisogna pur dirlo, era un tessuto di invenzioni e di errori. (*ilarità a destra e al centro*)

Ma ciò che non ha fatto il presidente del Consiglio, l'ha fatto qualche altra persona; ed io credo che la risposta, quando sia bene esaminata, si raccomanda per la sua temperanza e ad un tempo per la dottrina e la energia delle sue confutazioni.

La seconda domanda dell'onorevole Mancini è questa: qual condotta s'intende tenere verso coloro che tuttora affettano di conservare in diritto, se non in fatto, qualità ed uffici pubblici civili, giudiziari e militari di un Governo pontificio che più non esiste, e ne percepiscono dal Vaticano gli stipendi, usurpando titoli e qualità pubblicamente, con manifesta infrazione delle disposizioni del Codice penale?

Osserverò anzitutto all'onorevole Mancini, che io credo che egli s'inganni, supponendo che a questi fatti si applichino gli articoli 289 e 290 del nostro Codice penale, i quali reprimono la usurpazione di titoli e di funzioni.

Quelle disposizioni del nostro Codice riguardano l'usurpazione di titoli o di qualità del nostro Stato sia civili che militari. Ogni altra usurpazione che riguardi titoli estranei allo Stato, che riguardi qualità che non si riferiscono allo Stato, voi comprendete bene che può essere un oggetto di curiosità, direi anche un oggetto di ilarità (*Si ride*), ma non mai un atto il quale possa menomamente turbare la nostra società. Questi titoli che si assumono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

come appartenenti ad una potestà che più non esiste, ad una potestà immaginaria, voi comprendete che somigliano molto ai titoli che si assumono sul teatro ed in altre circostanze simili, e come non può e non deve la legge penale occuparsene, così io credo che, se chiamassimo le autorità a fare processi per questi fatti, noi daremmo loro una importanza che non hanno. (Bene! a destra)

Quando io ascoltavo dall'onorevole Mancini la singolare descrizione della Corte papale, dell'esercito del papa, dei suoi tribunali, e di altre tali cose, veramente io provava un sentimento piacevole e festivo e mi veniva in mente il detto di Catone quando Cicerone recitava la briosa orazione *pro Murena*: *quam facetum habemus oratorem!* (ilarità a destra)

Veramente mi è sembrato che egli dicesse cose alquanto facete. Vi domando che cosa sia il supposto esercito del Papa. V'è alcuno in Roma che si accorga che esista un esercito del Papa? Sovra antichi registri conservati in Vaticano saranno scritti i nomi di coloro che una volta appartenevano all'esercito del Papa, ma nessuno crede ancora che il Papa li conservi al suo servizio. Per quanto l'obolo di San Pietro sia ricco e fecondo, credo che non basterebbe a provvedere a tale enorme spesa, se il Papa se la volesse assumere. Vi dirò di più che abbiamo un sintomo abbastanza positivo che tal cosa non si prende sul serio neanche al Vaticano. L'Annuario pontificio, per quanto ho inteso, ha mutato titolo; certo io non sono minutamente informato di queste cose, ma per quanto mi viene riferito, l'Annuario pontificio ha preso il titolo di *Gerarchia cattolica* e ne è stata tolta la parte politica. Mi sembra che questo fatto sia molto eloquente e dimostri che, se non crediamo noi a questa fantasmagoria d'ufficiali e di soldati, non ci credono neppure i padroni loro. (Bravo! ilarità a destra)

Non è necessario che io ricordi alla Camera che il diritto nel Papa di tenere in Vaticano una guardia d'onore ed una guardia di palazzo gli è attribuito dalla legge delle guarentigie; quindi non dobbiamo adombrarci finchè il corpo d'armata è tenuto in questi limiti. (Si ride a destra)

Esaurita la prima parte dell'interpellanza, passo alla seconda.

Qui l'onorevole Mancini ha diviso le sue domande in parecchie categorie.

La prima categoria riguarda le provviste a benefici maggiori o minori di patronato regio; la seconda gli *exequatur* ed i *placet*, e per non ripetere sempre queste parole cramai stucchevoli, d'ora in avanti li chiamerò assenso regio, poichè credo che la

ripetizione continua di questi vecchi vocaboli debba annoiare anche l'Assemblea.

La terza concerne tolleranze d'abusi ed esorbitanze dell'alto clero.

La quarta si riferisce alle elezioni popolari dei parroci.

Infine, l'ultima tocca l'autorizzazione di nuovi acquisti, ossia la capacità giuridica di possedere dei corpi morali ecclesiastici nelle provincie di Napoli e di Toscana.

Quanto ai benefici maggiori o minori di patronato regio, l'onorevole Mancini c'invitò a comunicare alla Camera un elenco dei vescovadi non solo di Sicilia e del Napoletano, ma anche del resto d'Italia che esso ritiene di regio patronato, distinguendo quelli nei quali il patronato risulti da titoli di ricognizioni, o da giudicati, da quelli in cui sia contestato; ed oltre a ciò un altro notamento dei vescovadi provveduti dal Pontefice dal 1871 senza la presentazione e nomina del Governo del Re, indicando le condizioni in cui trovansi i vescovi nominati.

Ed aggiunge, che lo stesso si faccia per altri benefici minori, come canonicati, parrocchie e simili di nomina regia, fossero, oppure no di regio patronato.

Anche sopra questo punto io non dissento dall'onorevole Mancini. Siccome il Governo ha già contratto l'impegno che va da qualche tempo soddisfacendo, di rendere ogni anno conto al Parlamento dell'amministrazione degli Economati, così io avrò cura, nella prima presentazione che farò alla Camera della relazione sugli Economati, naturali custodi dei diritti dello Stato sul patrimonio ecclesiastico, di aggiungervi anche gli elenchi che sono stati richiesti dall'onorevole Mancini e che si stanno preparando.

Io non dico che il Governo sia interamente sprovvisto di notizie al riguardo. Esistono nel Ministero diverse informazioni; ma avendo dubbio che esse siano complete, ho disposto che si raccolgano le esistenti, si richiamino quelle che mancassero e, dopo un diligente esame di tutti i titoli, si completi l'elenco che l'onorevole Mancini desidera.

Prendo però una riserva intorno ai benefici minori. L'onorevole Mancini, mercè l'esame di quei titoli a cui ci ha richiamato, desidera che si presenti un elenco non solo dei benefici soggetti al vero regio patronato, che la legge sulle guarentigie conserva, ma anche di quelli che erano di regia nomina per prerogativa. Siccome il Governo, seguendo in questa parte il voto dei suoi consulenti legittimi e naturali, non ha creduto che il diritto di nomina derivante da prerogativa e riguardante i benefici

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

minori sia mantenuto meglio che quello dei benefizi maggiori, così io presenterò benissimo l'elenco anche di tali benefizi, ma colla dichiarazione che il Governo non li ha ritenuti e non li ritiene riservati alla nomina governativa, non essendo essi di vero patronato regio secondo le regole generali del diritto canonico.

A questo proposito farò un'aggiunta a quanto già dissi in risposta all'onorevole La Porta, e vi dirò che l'argomento principale, in forza del quale il Governo ha stimato non essere, circa ai benefizi minori, mantenuta la prerogativa regia, fu che se la prerogativa regia è stata abbandonata manifestamente per i benefizi maggiori, non si possa ragionevolmente supporre che sia stata conservata per i benefizi minori. *In eo quod plus est, et minus inest.* Senza andare assolutamente contro le intenzioni manifestate dal Governo, allorchè presentava la legge delle guarentigie, e contro quanto è stato osservato nella sua discussione, senza fare contrasto allo scopo della legge, io credo che non le si può dare un'altra interpretazione: un'interpretazione diversa sarebbe da leguleio, lo dico francamente, non da giureconsulto qual è l'illustre Mancini (*Mormorio a sinistra*); se è vera la massima che la potenza delle leggi non istà nelle semplici parole, ma sta nella loro vera intenzione, sta nel loro spirito. *Scire leges non est earum verba tenere, sed vim et potestatem.*

Ci chiede inoltre l'onorevole Mancini, se il Ministero è disposto a trasmettere ordini ai procuratori del Re di promuovere i giudizi per fare dichiarare la nullità delle nomine pontificie, fatte con offesa dei diritti di regio patronato nei vescovati, e tanto di regio patronato che di regia nomina nei benefizi minori.

Per quanto io stimi ed apprezzi i pareri dell'onorevole Mancini, in questa parte io non sarei disposto a seguire quello che egli dà al Governo. Io non credo che convenga al Governo di istituire tanti giudizi quanti vescovi siano stati eletti contro i diritti di patronato del Governo. Parlo di vescovi, poichè, quanto ai benefizi minori, bastano i mezzi governativi, e non fu mai mandato nessuno ad un beneficio minore contro il diritto di patronato del Governo.

Ma la nomina dei vescovi non è come quella del parroco, la quale può essere revocata perchè non imprime ordine. La nomina di un vescovo neppure il Papa la può revocare: colui che è nominato vescovo è sempre vescovo.

Voci a sinistra. È lo stesso!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdonino: queste non sono materie conosciute generalmente; se ne

parla con molta facilità, ma non è così facile conoscerle.

Ebbene, a che cosa servirebbe il promuovere un giudizio per far dichiarare nulla la nomina di un vescovo? Sarebbe cosa da far muovere il riso. Si può impedirne gli effetti giuridici, non la si può annullare. (*Commenti a sinistra*)

Io vi dico che, per andare a fare il vescovo in una diocesi, non è necessario di essere il vescovo di quella diocesi stessa, poichè, quando un vescovo qualunque abbia avuto la missione dal Papa di andare ad esercitare le funzioni vescovili in una determinata diocesi, egli ci va ad esercitarle validamente senza bisogno di altro.

Ora, ritenendo, come noi pensiamo, che all'esercizio del ministero episcopale non si applica l'*exequatur*, che nell'esercizio del ministero religioso non entra e non deve entrare il Governo, come non vi possono entrare i tribunali, io vi dico che giudizi di questa natura mancherebbero di scopo.

Ma vi ha un'altra ragione la quale mette in chiaro l'inutilità di siffatti giudizi.

Tutti i patroni privati, se si fa una nomina contro il loro diritto, si trovano nella necessità di muovere un giudizio, perchè non hanno nulla nelle mani che li tuteli, ed il giudizio viene intrapreso contro la persona nominata, non mai contro il superiore che fece la nomina.

Or bene, lo Stato si trova nella felice condizione di avere nelle mani il beneficio, la mensa ecclesiastica, quindi la migliore delle difese; noi potremmo ripetere la nota formola dei giuristi: *beati possidentes*. Noi possediamo i beni della mensa e continuiamo a tenerli fino a che, stanchi coloro i quali siedono vescovi non regolarmente nominati, siano costretti a venire ad atto di sommissione ed a regolarizzare le loro nomine.

Ad ogni modo, dal tempo piglieremo consiglio; finò ad ora la nostra causa non è menomamente pregiudicata, manteniamo il possesso delle mense vescovili, e questa è guarentigia più che sufficiente.

MANCINI. E l'obolo di San Pietro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Passo alla materia dell'assenso regio, che è stata la più combattuta, è l'*Illion vexata* della discussione. Voi avete inteso quanti richiami si sono mossi intorno alla concessione dell'assenso regio.

La cosa di cui io fui e sono dolente è questa, che anche l'onorevole Mancini abbia voluto impicciolare tale questione, discendendo ad esaminarla colle curialesche sottigliezze della domanda diretta od indiretta, dell'originale o della copia delle bolle, mentre la vera questione dell'assenso regio sta nel concederlo a coloro che lo meritano. (*Mormorio a sinistra*) Se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

il Governo avesse dato il suo assenso a chi non lo meritava, allora intenderei una censura; ma quando si dice che ha accordato il suo assenso a chi non l'ha domandato direttamente, a chi ha presentato una copia e non l'originale dell'atto di nomina, a mio modo di vedere, permettetemi che lo dica ancora una volta, mi pare che questo sia un impicciolare di molto la importanza della questione.

L'onorevole Mancini, il quale pare che presti poca fede alle parole dei ministri, c'invita a mettere le carte in tavola, ed a fare in modo che egli possa vedere, se quello che i ministri hanno detto corrisponda alla verità. A me pare che questo sia lo scopo delle domande colle quali ci chiede:

« 1° Se il Ministero sia disposto a comunicare alla Camera gli incartamenti riguardanti gli *exequatur* accordati ai vescovi, tanto dalla passata amministrazione quanto dall'attuale, nei quali specialmente si contengono le pretese domande e dichiarazioni scritte dai vescovi, ai quali fu dato l'*exequatur* con la copia notarile della bolla, acciò possa la Camera con cognizione di causa pronunziarsi sull'approvazione del sistema finora seguito dal Ministero o sulla necessità di mutarlo.

« 2° Se il Ministero sia disposto a comunicare un simile notamento documentato dei casi nei quali fu accordato il *placet regio* ai parroci ed altri beneficiati nominati da vescovi non riconosciuti nè provveduti di *exequatur*, colla indicazione del trattamento fatto a coloro ai quali il *placet* non fu concesso. »

La Camera intenderà facilmente come un alto sentimento di dignità ed il rispetto alla divisione dei poteri costituzionali non permetta al Governo di consentire a queste due domande, le quali in se stesse non sarebbero di grande importanza, ma che assumono una importanza grandissima per la causa che le detta, per il precedente che creerebbero. L'onorevole Mancini vorrebbe niente meno, o signori, che tramutare la Camera in una divisione del Ministero dei culti. (*Rumori a sinistra*)

Voce. È il giudice del Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Invece di trattare gli affari nel Ministero, si trasporteranno qui alla Camera, la quale ne prenderà cognizione ed esaminerà se in ciascheduno sia stato bene provveduto dal Governo. Io vi domando, signori, se questo procedere possa essere convenientemente ammesso. Se i ministri nelle loro allegazioni, nelle loro asserzioni davanti alla Camera non sono creduti, la loro esistenza io credo che sia bell' e spacciata. Il giorno in cui un ministro non può più essere sicuro di essere creduto in questo recinto (*Commenti a sini-*

stra), io gli darei un buon consiglio (che è quello che darei a me stesso), cioè di lasciare il suo posto.

Signori, voi siete nel vostro diritto di giudicare i nostri atti se non credete alle nostre allegazioni, o se ritenete che le cose che vi abbiamo esposte non giustifichino il nostro operato, ditelo con un pubblico voto; ma il richiedere che il potere esecutivo venga a presentarvi documenti per dimostrare che ha detto il vero, permettete che ve lo dichiari, non sarebbe decoroso nè per noi nè per voi, uscirebbe interamente dalle vostre attribuzioni. (*Esclamazioni a sinistra*) In ciò credo d'aver assennato anche la dottrina dell'onorevole Mancini. (*ilarità*)

Non lascerò questo argomento, senza confutare alcune inesattezze, nelle quali mi è sembrato che l'onorevole Mancini sia caduto. Infatti egli ha supposto che il Governo non solo si sia contentato di ammettere la copia autentica della bolla di nomina dei vescovi, ma abbia ammessa una copia non autentica; anzi egli disse, la copia della copia. Io ho l'onore di assicurare l'onorevole Mancini e la Camera, che egli è nell'errore. Sono state prodotte copie desunte dall'originale, dichiarate tali da un pubblico ufficiale, rivestito dal Re della qualità di imprimer fede ai suoi atti.

NICOTERA. Anche quella di Vigevano?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche quella di Vigevano. Poichè l'onorevole Nicotera desidera che gli faccia questa dichiarazione, non esito a fargliela. L'onorevole Mancini che è dottissimo nella storia e nelle leggi del diritto ecclesiastico, ha mostrato meraviglia che si siano mutate le antiche massime; che il rigore dei nostri maggiori si sia dimenticato, che la copia sia sostituita all'originale il quale deve essere ritenuto dal Governo quando nega l'*exequatur*. Ebbene, mi permetta l'onorevole Mancini che io qui gli ricordi un'autorità che so essere da lui particolarmente apprezzata, ed è l'autorità dell'antico Senato subalpino.

L'antico Senato subalpino aveva fama di essere dei più rigidi nell'esercizio delle prerogative giurisdizionali in materia ecclesiastica; e la sua fama era talmente estesa, che nella Curia romana si nominava sempre questo Senato con un sentimento di grande avversione, e talvolta i lamenti da Roma giungevano a Torino contro i rigori, la severità, e, si diceva anche, la miscredenza del Senato subalpino. Ebbene, risulta dalla pratica legale piemontese che, malgrado che la istruzione data da Re Carlo Emanuele III sopra la concessione degli *exequatur* e dei *placet* esigesse che si presentasse l'originale; tuttavia il Senato in più di un caso ha ritenuto ed ha giudicato che l'*exequatur* poteva essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

concesso sopra una copia, di cui l'autenticità fosse accertata da un ufficiale pubblico ed anche sulla domanda fatta da un terzo. Nè lo ha fermato la disposizione che era anche allora in vigore, che cioè si tratteneva l'originale, quando si negava l'*exequatur*. Imperocchè io vi domando: a che cosa serve tale ritenzione? Ma la fabbrica dei brevi e delle bolle l'abbiamo forse noi? (*ilarità*) Credete voi che vi sarà molta difficoltà per quell'ecclesiastico, a cui non avrete restituito la bolla od il breve, a rivolgersi alla fabbrica loro ed ottenerne un altro originale? Ne otterrà quanti desidera, e tanto più allegramente li otterrà, se si saprà che noi abbiamo dato causa alla domanda.

Io credo che l'onorevole Mancini si sia pure illuso nel supporre che i due regolamenti del 1863 e del 1871 sulla concessione degli *exequatur* e dei *placet* siano conformi. Egli si fondava sulla supposta loro conformità per dedurne che anche gli effetti devono essere conformi, che cioè si debba applicare tanto all'ufficio religioso, quanto alle temporalità. Ma egli si è, come diceva, illuso; basta porre a raffronto le loro disposizioni per vedere con quanto studio le norme prescritte nel 1863 sono state mutate nel regolamento del 1871.

Comincerò a leggervi la disposizione del 1863 relativa al tempo in cui l'*exequatur* ed i *placet* erano nella pienezza del loro vigore: allora l'articolo 1 del regolamento così diceva:

« Qualunque provvisione ecclesiastica proveniente da autorità non residenti nel regno (così si soleva designare l'autorità pontificia) non potrà ricevere pubblicazione od esecuzione esterna pubblica o privata se non dopo che sia munita del nostro assenso (ossia del regio *exequatur*) sotto le pene sancite pei contravventori delle leggi dello Stato. »

Nel regolamento ultimo, quello cioè del 25 giugno 1871 che è stato fatto per la esecuzione della legge delle guarentigie, la quale aveva bensì conservato provvisoriamente l'assenso regio, ma ne aveva modificata la natura e ristretti gli effetti, così si dispone coll'articolo 1:

« Fino a quando non sia altrimenti provveduto colle leggi speciali di cui negli articoli 16, 18, ecc. saranno soggetti all'*exequatur* gli atti o le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione di beni ecclesiastici, le provviste di benefici maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli ordinari diocesani, saranno soggetti al regio *placet*. »

Qui non si parla più nè dell'esecuzione in genere, nè delle pubblicazioni, non si parla più di ogni effetto esterno pubblico o privato, ma nudamente e

semplicemente si parla dell'assenso regio per quelle provvisioni le quali riguardino destinazioni di beni e quindi la materia beneficiaria, siccome quella che contiene destinazione di beni ecclesiastici.

Mi pare così evidente che colui che dettò l'articolo primo del regolamento nuovo (ed era il promotore della nuova legge) ha voluto sostanzialmente mutare la disposizione del precedente, e l'ha voluta mutare per conformarla alle esigenze della legge delle guarentigie, che il sostenere la conformità dei due regolamenti mi sembra un paradosso.

Io aveva fatto osservare come inutilmente si insistesse che l'effetto dell'assenso regio si estendesse anche all'ufficio religioso, perchè manca la sanzione e sarebbe perciò una pretesione inefficace per difetto di ogni mezzo, di ogni arma per farla rispettare.

Sentendo l'onorevole Mancini la forza di questo argomento, egli ha tentato di richiamarmi alle leggi francesi e invitare il Governo a seguire l'esempio della Francia. Ma io mi permetterò di osservare che noi non possiamo seguire un esempio straniero quando siamo retti da leggi diverse da quelle del paese che egli ci propone di imitare. In Francia l'assenso governativo è in pieno vigore; gli articoli del Concordato lo consacrano; gli articoli della legge organica lo sanciscono; non è quindi a meravigliarsi che lo si osservi più largamente che da noi; ma però debbo far presente che anche in Francia si è sentita la mancanza di una sanzione penale, perchè il Codice penale, mentre contempla molte infrazioni per parte dei membri del clero, non ha punto contemplata questa, e nella legge di approvazione degli articoli organici non ci sta nessuna sanzione penale per chi contravviene all'obbligo dell'assenso governativo.

Che cosa si è dovuto fare in Francia? Si è ricorso ad un'arma che non ha punta, qual è quella dell'appello per abuso. Noi quest'appello l'abbiamo abolito e quindi non vi possiamo ricorrere. E se l'avessimo anche, o signori, all'uso francese, io vi domando: a che ci servirebbe? L'illustre Dupin disse benissimo che un decreto pronunciato sull'appello *ab abusu* non era che una sentenza della Cassazione nell'interesse della legge la quale in fatto lascia il tempo che trova non facendo che proclamare una riprovazione dottrinale.

Gli ecclesiastici si ridono di queste dichiarazioni fatte dal potere laico, di cui non riconoscono nemmeno la competenza nelle cose della chiesa. Se vogliamo essere seri, se vogliamo essere muniti di armi efficaci, non ricorriamo agli appelli per abuso all'uso francese, ma cerchiamo altre armi più potenti; e se, quando avrò l'onore di presentare alla Camera il Codice penale, lo che sarà fra breve, si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

intenderà d'inserire su questo argomento qualche disposizione, allora ne ragioneremo.

Una sola parola ancora dirò di un arcivescovo che è stato dall'onorevole Mancini denunziato per avere fatto cosa che lo dimostrerebbe meno degno dell'ottenuto *exequatur*. Quest'arcivescovo è quello di Genova. Egli disse che l'arcivescovo di Genova aveva messo sottosopra la città con un suo catechismo, che questo catechismo era stato causa del cataclisma della rappresentanza municipale, e che l'onorevole mio collega dell'interno, invece di colpire o far colpire dal suo collega dei culti l'arcivescovo, ha colpito la rappresentanza municipale, e l'ha sciolta.

Io credo che non ci sia niente di più inesatto di questa storia, imperocchè mi risulta che l'arcivescovo di Genova non ha fatto altro che una seconda edizione del catechismo dell'arcivescovo di Charvaz di venerata memoria: arcivescovo che non era, come sa l'onorevole Mancini, in alcun favore presso il Vaticano. Ebbene, il successore del Charvaz ha ripubblicato, forse con qualche aggiunta relativa al suo clero (*Commenti a sinistra*), ha ripubblicato quello stesso catechismo. Supponete che vi abbia anche inserito il decreto del Concilio Vaticano sulla infallibilità papale. L'ha votato, e non c'è niente da stupirsi che l'abbia pubblicato, poichè, se voi, o signori, non volete vescovi che abbiano votato l'infalibilità, se non volete i vescovi che credono, o almeno mostrano di credere alla infallibilità, l'Italia dovrebbe rinunciare ad avere più vescovi nelle sue diocesi.

Io spero che verrà tempo in cui la gravissima questione dell'infalibilità, che io non credo ancora risolta pienamente, nè irrevocabilmente (ci sono nel decreto conciliare espressioni molto elastiche), io credo che verrà tempo in cui tale questione sarà di nuovo esaminata e spiegata sanamente, e allora diverrà possibile l'aver vescovi che non crederanno all'infalibilità.

Vengo alla tolleranza di abusi e di esorbitanze dell'alto clero. Sopra questa materia l'onorevole Mancini ha formulate alcune domande.

Egli chiede in primo luogo :

« Quale condotta il Ministero intende serbare verso tutti gli ecclesiastici i quali non crederanno di potere accettare nella loro coscienza come obbligatoria la dottrina del Sillabo e dell'infalibilità, allorchè i vescovi per tale motivo si assoggettino a persecuzioni, a privazioni di benefizi, rifiuto delle chiese e ad altri impedimenti all'esercizio del loro ministero. »

Molto semplice sarà la nostra risposta.

Noi proseguiremo a fare quello che abbiamo finora

fatto; vale a dire, per ciò che riguarda il Governo, si presterà assistenza ai membri del clero i quali risultino ingiustamente perseguitati ed oppressi. Se il Governo è chiamato a pagare le loro congrue, continuerà a pagarle; se il Governo è chiamato a mantenere pensioni loro concesse, le manterrà. Se questi ecclesiastici si trovano nel bisogno, continuerà, come ha già fatto, a soccorrerli con i mezzi forniti dagli Economati generali.

Aggiungerò a questo riguardo, che si suole ordinariamente, quando è vacante la mensa, e l'atto giudicato abusivo deriva dall'investito della medesima non provvisto dell'assenso regio, concedere sui beni della mensa stessa al sacerdote perseguitato ingiustamente un assegno che provveda ai suoi bisogni. Così la pena cade sull'autore dell'abuso.

Per ciò che non dipende dal Governo, ma dai magistrati, tali ecclesiastici troveranno davanti a questi quella riparazione che sarà dovuta agli offesi loro diritti.

In secondo luogo, chiede l'onorevole Mancini quale contegno il Ministero intende tenere e quali disposizioni emanare per reprimere gli abusi di ecclesiastici, i quali, esercitando violenza sulla coscienza dei moribondi, tentino strappare ai medesimi ritrattazioni politiche, ed, in difetto, pretendono di ricusare ai medesimi la sepoltura ecclesiastica.

A chiarimento di questa domanda l'onorevole Mancini riferiva alcuni fatti deplorabili, e, fra gli altri, quello riguardante il compianto senatore Natoli, che moriva vittima della devozione al suo paese nell'invasione colerica che nel 1868, credo, desolò Messina.

Ritengo che l'onorevole Mancini non sia stato esattamente informato. Io ho potuto conferire con persona che assistè fino agli ultimi momenti quel morente, e mi è stato assicurato che egli non ha creduto nè di invocare, nè di ricevere i sacramenti; che l'arcivescovo non si è punto immischiato nella sepoltura, non ha frapposto nessun ostacolo alla funzione funebre. Inoltre mi fu detto che il morente aveva disposto nel suo testamento di essere sepolto in luogo particolare.

È verissimo che nell'occasione del trasporto del suo corpo è insorto un qualche disordine. Era un momento di epidemia: si credeva che si usasse un privilegio al Natoli e si domandava dal volgo perchè, mentre tutti gli altri erano portati al cimitero, il corpo del Natoli era invece trasportato in altro luogo.

Il preteso privilegio eccitò la fantasia di quegli isolani molto caldi ed ardenti e ne nacque qualche

tumulto; ma l'arcivescovo, a quanto mi si assicura, vi fu del tutto estraneo.

Io non nego con questo che ci siano stati altri casi, e forse non pochi, in cui siffatti abusi sieno accaduti.

L'onorevole Mancini sa al pari di me come a ciò provvedesse l'articolo 268 del nostro Codice penale. Ora non so se l'onorevole Mancini abbia preso la parola nella Camera quando si trattò di abolirlo; forse se egli avesse allora speso la sua potente eloquenza per sostenere quell'articolo, avrebbe potuto rendere alla giustizia penale un servizio, che non rende ora, chiedendo al Governo di fare ciò che senza quell'articolo sfugge ai suoi poteri.

Molti processi anche dopo l'abolizione dell'articolo 268 del Codice penale sono stati iniziati, e si tentò di vedere, se a tali abusi fosse applicabile la disposizione dell'articolo 269 del Codice penale, che concerne gli abusi commessi dai ministri del culto con discorsi, con omelie, e anche con fatti, nell'esercizio delle proprie funzioni contro le leggi dello Stato e gli atti dell'autorità pubblica.

Ma i tentativi non sono stati felici, l'autorità giudiziaria in generale ha creduto che, tolto di mezzo quell'articolo, non vi era più luogo ad alcuna sanzione penale, ed ha assolti gli imputati.

Si sono però fatti diversi processi per altri abusi commessi da membri tanto dell'alto come del basso clero.

Dal 1871 in poi risulta dagli atti del Ministero che furono fatti 34 processi per abusi contro vescovi e arcivescovi e 152 contro membri del clero inferiore.

Questi processi non furono in generale coronati di esito molto felice; però alcuni terminarono con riparazioni che hanno potuto produrre effetti salutari.

Continua l'onorevole Mancini a chiedere qual contegno, quali disposizioni il Ministero intende emanare per reprimere e far cessare l'abuso di imporre ai compratori dei beni una volta ecclesiastici segrete contrattazioni colla Chiesa, con cui si obbligano a restituire in determinate eventualità i beni, od il prezzo e talvolta con pagamento anticipato di alcune somme nell'atto della convenzione ottenuta coll'abuso dei mezzi spirituali.

Questo fatto, che è accaduto in diverse provincie, è stato deferito all'autorità giudiziaria. Ebbene il risultato fu che mancava anche qui la sanzione penale, e non ignora sicuramente l'onorevole Mancini la sentenza della Corte suprema di Torino, la quale ha dichiarato che per questo abuso non vi era legge e sanzione penale, perchè il Codice penale più non le contemplava.

Si è inoltre osservato che queste contrattazioni derivano in generale non tanto da violenza, quanto da timidezza di coscienza, non sono propriamente imposte, sono accettate da chi crede di volersi mettere d'accordo e colla Chiesa e coi suoi interessi pecuniari; quindi non si è nemmeno trovato il carattere di coazione morale che sarebbe stato necessario per applicare una sanzione penale.

Aggiungete poi, essere notissimo, che tali contrattazioni non hanno alcun effetto civile, cosicchè non potrebbero mai recare nessun danno. Esse possono obbligare nel foro interno, ma nel foro esterno sono prive di ogni efficacia: viene quindi a mancare anche l'elemento di un danno reale.

Infine l'onorevole Mancini ci chiede se il Ministero intende ordinare ai procuratori del Re di procedere d'ufficio, e come parti principali, promuovendo i relativi giudizi dinanzi ai tribunali competenti, a norma dell'articolo 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, per fare dichiarare la civile inefficacia dei più importanti atti abusivi dell'autorità ecclesiastica lesivi delle leggi e dell'ordine pubblico dello Stato.

Io non posso che rispondere in modo generico ad una domanda molto generica e larga. Se si verificheranno casi nei quali veramente il Ministero pubblico sia chiamato ad esercitare un'azione pubblica, sia civile, che penale, non vi è dubbio che il Governo darà disposizioni perchè il Ministero pubblico adempia questa sua missione come tutte le altre, e sono certo che, anche senza eccitamento del Governo, gli ufficiali del Ministero pubblico adempiranno siffatta loro missione; ma quando venisse caso in cui l'intervento del Governo potesse essere opportuno, non mancherà il ministro di fare sentire la sua parola nei limiti delle sue attribuzioni.

Chiude questa parte delle sue domande l'onorevole Mancini, chiedendo la comunicazione di un notamento delle pensioni e dei sussidi accordati dall'attuale amministrazione sui fondi degli economati ai preti sospesi o perseguitati dai vescovi per causa politica, o pei sopraccennati dissensi religiosi.

Siccome il Governo ha già contratto l'impegno (e l'ha adempiuto) di presentare alla Camera, colle relazioni degli economati generali, il notamento delle pensioni, così vi aggiungerà anche la indicazione dei sussidi che sono stati per qualunque titolo concessi ad ecclesiastici; e così il voto dell'onorevole Mancini, in questa parte, rimarrà soddisfatto.

Discorrendo delle elezioni popolari dei parroci, manifestò il desiderio l'onorevole Mancini di avere dal Ministero una dichiarazione speciale e concreta sul sistema che intende adottare nei casi in cui ebbero luogo le elezioni popolari dei parroci, e spe-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

cialmente allorchè le elezioni caddero nelle persone degli stessi sacerdoti già investiti col regio *placet* dell'amministrazione della parrocchia in qualità di vicari ed economi, e quando la nomina del successore si pretendeva fare da un vescovo non riconosciuto nè munito dell'*exequatur*.

In questa materia io farò quello che già ho fatto nei pochi casi che si sono verificati, singolarmente nella provincia mantovana. Quando si tratti di un sacerdote che già riveste la qualità di economo spirituale, munito di assenso regio, e che venne eletto parroco dai suoi parrocchiani, il Governo, se la qualità del sacerdote siano buone, e se sia escluso ogni suo intrigo per farsi eleggere, continuerà a corrispondergli l'assegnamento che si suol dare agli economi spirituali.

Allorchè poi si tratti di altri parroci eletti i quali non abbiano tale qualità di economo spirituale, il Governo provvederà, come ha già fatto, col mezzo di sussidi temporari dati in contemplazione delle buone e distinte qualità del sacerdote, ed anche in vista di quelle persecuzioni a cui l'elezione intervenuta in suo favore lo avesse ingiustamente esposto.

Desidera anche l'onorevole Mancini di sapere se il Ministero, in pendenza delle liti e delle controversie dipendenti da queste elezioni, intenda corrispondere agli eletti, allorchè sono di commendevoli costumi, periodici assegnamenti o sussidi per provvedere in modo decoroso al loro sostentamento.

Sono lieto che con questa domanda l'onorevole Mancini mi porga occasione di chiarire un equivoco in cui è caduto il fratello di un egregio membro di quest'assemblea, l'onorevole Guerrieri, in una lettera pubblicata in un diario di Roma.

In essa lettera dicevasi che, in seguito ad una controversia mossa contro parroci eletti nella diocesi di Mantova dai parrocchiani, il subeconoimo dei benefici vacanti aveva sospeso il pagamento della congrua od assegno che si soleva corrispondere ai parroci stessi.

Posso dichiarare che quest'asserzione è assolutamente destituita di fondamento, e che l'autore della lettera è stato molto male informato.

Siccome la notizia data dal giornale mi giungeva affatto nuova, fui sollecito di prendere informazioni, e venni assicurato, prima dall'econoimo generale di Milano, e quindi anche dallo stesso sub-econoimo locale, che nulla si era immutato e che, durante il giudizio, si continua a corrispondere ai parroci eletti dai parrocchiani gli assegnamenti che prima del giudizio l'economato corrispondeva loro. Intende quindi la Camera che con tale procedimento il Governo non ha fatto cosa la quale possa menomamente mutare la condizione dei contendenti. Il Go-

verno si è attenuto e si atterrà ad un principio che è normale in tutt'i casi di liti pendenti, al principio espresso col noto aforismo: *pendente lite nihil innovetur*, e lo stato attuale di cose sarà mantenuto.

Giungo finalmente all'ultimo quesito, il quale riguarda la capacità giuridica di acquistare dei corpi morali ecclesiastici a Napoli ed in Toscana.

Vi ha già dottamente esposto l'onorevole interpellante, come in questa materia sia sorta una grave questione per ciò che riguarda le provincie napoletane e le provincie toscane. La capacità giuridica dei corpi morali ecclesiastici di acquistare mediante l'autorizzazione del Governo, è ricevuta ed ammessa incontestabilmente dalle nuove leggi in tutte le altre provincie del regno.

Nelle provincie napoletane e toscane sorse il dubbio, se le nuove leggi avessero derogato alle antiche, e se avessero collocati i corpi morali ecclesiastici di dette provincie nella stessa condizione di quelli delle altre provincie del regno.

La questione è stata lungamente esaminata tanto dalle superiori autorità sì amministrative che giudiziarie. Le opinioni non furono concordi, ma però il Consiglio di Stato e le Cassazioni si sono trovate sì può dire d'accordo nell'ammettere la capacità in virtù delle nuove leggi, imperocchè nella provincia napoletana singolarmente dove la questione si presentava più di una volta, fu ritenuto che per la legge del 5 giugno 1850 dapprima promulgata in Piemonte, e poi estesa a tutta l'Italia, a tutti i corpi morali ecclesiastici e laici sia attribuita la capacità di acquistare mediante l'autorizzazione governativa.

Ad accogliere questa opinione contribuì molto il principio di eguaglianza in faccia a cui i corpi morali di tutte le provincie del regno hanno diritto.

Era sembrato, e non può non sembrare alquanto strano, che in materia tanto delicata, quale è la capacità di acquistare e possedere, si abbiano nello stesso Stato due pesi e due misure.

Fu quindi accolta come equa e liberale la misura generale. Io mi vi sono attenuto perchè mi sembrava che se pure sussistesse un dubbio, non poteva il Governo per questo privare enti, che hanno per iscopo la beneficenza o il culto, dei vantaggi che potevano raccogliere da disposizioni testamentarie non estorte o captate, come piace all'interpellante di supporre, ma sincere e libere.

Del resto spetterà all'autorità giudiziaria il decidere sulla efficacia di tali disposizioni. Il Governo che autorizza il corpo morale ad accettare un lascito non remove per tal guisa l'ostacolo della incapacità ove esista: esso pone soltanto i tribunali in grado di risolvere la questione che gli interessati fossero per sollevare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Ripeto però che la questione dibattuta soprattutto in questi ultimi tempi, è stata dall'autorità giudiziaria suprema di Napoli risolta in senso favorevole alla capacità degli enti ecclesiastici, ossia secondo il diritto comune.

Io credo di essere giunto alla fine del faticoso mio compito. Ringrazio la Camera della benevolenza con cui si è compiaciuta di ascoltare le povere mie parole.

L'onorevole interpellante conchiudeva invitandovi a disapprovare la nostra condotta nella politica ecclesiastica, e a non associarvi alla nostra responsabilità in questa materia. Io credo che egli vi abbia dato un cattivo consiglio, credo che vi abbia consigliato a lasciare una via buona per entrare in una cattiva, di respingere la responsabilità di una politica conforme alle leggi, utile allo Stato, per assumere quella di una politica, non solo incerta nei suoi effetti, ma molto pericolosa. E a dimostrare come l'alternativa fra la politica nostra e quella alla quale vi invita l'onorevole Mancini, debba essere risolta in favore del Ministero, mi basti un solo cenno.

Sapete, signori, chi più si rallegrerebbe della mutazione di politica? Precisamente quel partito ostile al Governo, quel partito avverso all'Italia al quale si pretende essere ligia la nostra politica.

In Vaticano, signori, credo di poterlo dire francamente, si farebbe festa, quando giungesse la notizia che si abbandona quella politica temperata e moderata (*Bravo! a destra*), che ha ridotto finora all'impotenza di giuste querele i nostri avversari, per abbracciare un'altra politica, la quale non tarderebbe a suscitare contrasti, conflitti e collisioni, che riempirebbero di lagnanze e d'inquietudini l'interno e non ci risparmierebbero neppure all'estero i disturbi e le noie. Fra quest'alternativa, o signori, io credo che per voi la scelta non può essere dubbia. Credo che voi presceghierete di associarvi alla politica ed alla responsabilità del Ministero, anziché ad una politica, la quale corrisponda ai voti dei nostri avversari.

Diceva l'onorevole Mancini che la divisa del Ministero è che chi non è col Vaticano non è con me. Ebbene, io vi dirò, o signori, che siccome noi non siamo col Vaticano, se fosse vera la formola espressa dall'onorevole Mancini, il Ministero non sarebbe nemmeno con se stesso. Noi crediamo di essere colla vera opinione pubblica della nazione, e perciò confidiamo che con noi starà la sua rappresentanza. (*Movimenti di approvazione a destra e al centro*)

MANCINI. (*Sarà pubblicato in altro foglio.*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io domanderei, se si potesse, di cominciare a discutere anche subito sulla

risoluzione proposta dall'onorevole Mancini; ma non credo che il regolamento lo permetta.

PRESIDENTE. Il regolamento stabilisce che quando un interpellante si dichiara non soddisfatto, ha diritto di presentare una risoluzione, e che la Camera allora fissa il giorno in cui questa debba essere discussa.

FINZI. Io inviterei la Camera a continuare la discussione nella quale ci siamo già abbastanza inoltrati per poterla trattare.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, le fo osservare che se si facesse la proposta di intraprendere la discussione oggi stesso, il regolamento vi osterebbe, perchè esso prescrive che la Camera fissi il giorno in cui debba aver luogo...

Varie voci. Domani! domani!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In questo caso preferirei la Camera di fissare il giorno di domani per questa discussione.

PRESIDENTE. Adunque la discussione di questa risoluzione sarà messa all'ordine del giorno di domani.

Perciò dichiaro aperta l'iscrizione sulla medesima.

Ad essa hanno fatto adesione, firmandosi, l'onorevole La Porta e l'onorevole Cordova. Coloro che intendono d'isciversi a favore della risoluzione, si reheranno all'ufficio di Presidenza, a destra, e coloro che intendono d'isciversi contro, s'indirizzeranno a sinistra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Cordova se fosse il caso, potrebbe fare dopo la sua interrogazione.

PRESIDENTE. Non pare più il caso che l'onorevole Cordova faccia la sua interrogazione, in quanto che essa è stata compresa nello svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Mancini.

(*Il deputato Cordova fa segni di assenso.*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Corbetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CORBETTA, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome della Commissione generale del bilancio, cinque relazioni su cinque progetti di legge per convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste negli anni 1873, 1874 e 1875. (*V. Stampati, numeri 37-A, 37 bis-A, 37 ter-A, 37 quater-A, 37 quinquies-A.*)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER AFFRANCAMENTO DEI DIRITTI DI USO SUI BENI
DEMANIALI, DICHIARATI INALIENABILI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge di affrancamento dei diritti di uso sui beni demaniali dichiarati inalienabili.

Rammenta la Camera che, alcune sedute or sono, essendo venuto in discussione questo disegno di legge, la Camera ne rinviò gli articoli 1 e 2 alla Commissione, unitamente a molti emendamenti che erano stati presentati.

L'onorevole relatore ha ora facoltà di parlare per riferire a nome della Commissione. (*Conversazioni animate*)

RIGHI, relatore. Una volta che la Commissione entrò nel concetto manifestato dalla Camera, che cioè si avesse a modificare la redazione del progetto di legge, quale ci era presentato, come votato già dal Senato, la Commissione stessa cercò di porsi d'accordo col ministro di agricoltura e commercio all'oggetto di fare una nuova redazione degli articoli 1 e 2, cercando di rendere ragione di quegli emendamenti e di tutte quelle osservazioni che le parvero degne di uno speciale riguardo.

PRESIDENTE. Prego i deputati a far silenzio ed a riprendere i loro posti.

RIGHI, relatore. Di fronte al progetto ministeriale sta stampato il nuovo progetto che, ripeto, sarebbe stato concordato dalla Commissione col ministro di agricoltura e commercio.

(*Continuano le conversazioni.*)

PRESIDENTE. Mi pare che la Camera non voglia prestare attenzione, perciò sarei costretto di rinviare la seduta a domani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma perchè?

PRESIDENTE. Bisognerebbe che i deputati volessero prestare attenzione, se si vuol continuare, mentre invece...

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego vivamente la Camera a continuare questa discussione. C'è bisogno indispensabile di godere il tempo.

PRESIDENTE. Se la discussione deve continuare, prego nuovamente i signori deputati a far silenzio, ed a recarsi ai loro posti.

Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Oggi sarà distribuita la relazione che riguarda le leggi militari, e se ne potrà incominciare la discussione subito che sarà terminata quella sulla risoluzione proposta dall'onorevole Mancini. Questa sera sarà pure distribuita

un'altra relazione, quella cioè che riguarda la proposta di legge intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

Molte cose abbiamo a fare, e non abbiamo più che un mese innanzi a noi. Scongiuro quindi vivamente la Camera e le Commissioni di voler continuare i rispettivi lavori, come ha loro raccomandato l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Certo, ripeto ancora, che nessuno più di me desidera che la Camera prosegua i suoi lavori, poichè vi è urgenza. Se a questi non si dà disbrigo in questi giorni, si vedrà troppo tardi quanto tempo si è perduto.

Continui l'onorevole relatore.

RIGHI, relatore. Come io accennava, una volta che la Commissione entrò nel concetto manifestato dalla Camera di venire ad una nuova redazione del disegno di legge, si fece a prescindere dal considerare che questo era stato già altra volta il testo accettato dal Senato del regno. Quindi, di fronte agli emendamenti ed alle considerazioni che vennero in campo il giorno in cui si discusse su questa materia, essa si pose d'accordo coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, e venne ad una nuova redazione degli articoli, e specialmente degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nei quali si cercò di introdurre tutti quegli emendamenti che vennero ritenuti conformi all'intendimento del Ministero e della Commissione ed allo scopo essenziale al quale si vuole provvedere.

Il progetto nuovamente redatto sarebbe il seguente:

« Art. 1. Tutti coloro che pretenderanno avere diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, n° 283, serie 2°, dovranno farne la dichiarazione, corredata dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia. »

Come ricorderanno gli egregi miei colleghi, era sorto il dubbio in parecchi di essi che l'antica frase « corredata dei titoli giustificativi » potesse implicare il concetto che la prova del diritto d'uso dovesse essere unicamente basata su documenti scritti.

Io, interpretando ciò che era stato detto nella discussione del Senato del regno, avvertii come qualora parlavasi « dei titoli » non s'intendeva di riferire la parola al titolo materiale, ma bensì al titolo originario, primitivo e giuridico, il quale poteva avere esistenza perfetta indipendentemente dall'essere stato più o meno redatto in iscritto.

Ad ogni modo, siccome il dubbio era sorto nell'animo dei nostri colleghi, così vi abbiamo provveduto colla nuova redazione, in forza della quale si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

esige che la dichiarazione sia corredata « dell'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, » espressione cotesta che abbraccia qualunque genere di prova, ed esclude perciò appunto qualunque eventuale ed erronea interpretazione.

Il secondo alinea dice: « Questa dichiarazione potrà esser fatta presso il rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà comunicarla all'ufficio di prefettura. »

Si volle anche con questa modificazione rendere più agevole alle popolazioni rurali di poter fare le loro dichiarazioni.

Considerando come l'obbligarli a presentare le loro dichiarazioni direttamente all'ufficio di prefettura, avrebbe potuto riuscire loro difficile si cercò di agevolare l'azione loro col far fare le dichiarazioni all'ufficio comunale.

Terzo alinea:

« Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno fatto le su indicate dichiarazioni saranno ammessi a farlo contro il pagamento di un'ammenda di lire 5 a 25 nel termine di sei mesi immediatamente successivi. »

Sotto tale riguardo la Camera ricorderà che alcuni dei nostri colleghi avevano manifestato il desiderio di una maggior ampiezza dei due termini. Si sarebbe da taluno desiderato che il primo termine di sei mesi fosse portato ad un anno ed il secondo termine venisse all'invece ampliato sino ai 18 mesi.

Per le medesime ragioni che ebbi l'onore di esporre in quel giorno, tanto la Commissione quanto il Ministero credono che si sia più che bastantemente provveduto all'esercizio di chi abbia cura dei propri diritti col mantenere fermi i termini di sei mesi e di un anno.

« Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esercitare il diritto d'uso, soltanto coloro che avranno presentata la suddetta dichiarazione, e tutti gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto. »

Questo alinea mi pare non sia suscettibile di qualsiasi interpretazione che non sia quella ben chiara che risulta dalla sua redazione.

L'articolo 2 piuttosto che una modificazione è un articolo aggiuntivo, ed è diretto precipuamente ad evitare il pericolo che le popolazioni delle campagne non vengano a conoscenza delle disposizioni della presente legge, sia per ciò che riflette i termini entro i quali devono fare la dichiarazione, sia perchè sappiano apprezzare l'importanza della comminatoria delle penalità, nelle quali cadrebbero nel caso che non corrispondessero esattamente e non stessero nel fare le dichiarazioni entro i limiti stabiliti dalla legge. Trattandosi specialmente, come

fece osservare l'egregio mio collega Brunetti, trattandosi che oltre la multa avvi la comminatoria delle penalità di decadenza dal diritto d'uso, ogni maggior riguardo non era eccessivo all'oggetto di evitare per parte delle popolazioni rurali, l'ignoranza della legge. Epperò si stabilì che: « Nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei comuni, nei cui territori sono situati i suddetti boschi, dovranno notificare di tre in tre mesi, e nei modi che guarentiscano la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione e le relative comminatorie. »

Nel caso che qualcuno abbia delle osservazioni a fare sui seguenti articoli, gioverà attendere che vengano fatte e non credo quindi necessario di prevenire ora la discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole relatore ha riferito in ordine ai diversi emendamenti, che erano stati presentati intorno all'articolo primo e secondo del progetto di legge, ed ha esposte le ragioni della nuova redazione che oggi è sottomessa alla deliberazione della Camera.

Rileggerò l'articolo primo qual è proposto dalla onorevole Commissione:

« Art. 1. Tutti coloro che pretenderanno avere diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, n° 283, serie 2°, dovranno fare la dichiarazione, corredata dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia.

« Questa dichiarazione potrà essere fatta presso il rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla all'ufficio di prefettura.

« Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno fatta la suindicata dichiarazione, saranno ammessi a farla, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25, nel termine dei sei mesi immediatamente successivi.

« Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esercitare il diritto d'uso soltanto coloro che avranno presentata la suddetta dichiarazione, e tutti gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto. »

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io avrei desiderato che la Commissione avesse redatto l'articolo 1 in altro modo, e non avesse taciuto il principale scopo di questa legge. Quale è infatti lo scopo principale di questa legge? Quale è lo scopo che con essa si propone di conseguire il Governo? A me pare che sia quello di rendere la libertà a questi terreni, a questi boschi,

perchè non rimangano più lungamente soggetti alle diverse servitù d'uso.

Ora, l'articolo 1 non indica punto questo scopo, che pure era necessità indicare, porre, dirò così, a guisa di frontispizio nell'articolo 1 della legge.

Mi si dirà dalla Commissione che lo scopo si trova espresso nell'articolo 3, col quale si dà la facoltà al Governo di affrancare questi boschi. Ciò è vero; ma a me non basta che al Governo sia concessa codesta facoltà, avrei desiderato che gli fosse stato imposto l'obbligo dell'affrancazione; perchè non avrei mai lasciato in libertà del Governo di affrancarli o di farli restare soggetti alle stesse servitù alle quali oggi sono sottoposti.

Quest'obbligo non fu imposto al Governo; e chi sa per quanto tempo ancora codesti boschi saranno soggetti a tutte queste servitù, che sono di gravissimo danno agli stessi comuni che si giovano di queste servitù; ma che in ben altro modo potrebbero giovarsi di essi boschi, o di parte di essi, ove fossero fatti liberi dalle servitù e vincoli di uso.

Io vorrei che i diritti di uso sopra i boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge 20 giugno 1871, si sopprimessero; e prima di addivenire a questa soppressione, si provveda con la presente legge ai compensi dei diritti che si sopprimono.

Io vorrei quindi che all'articolo 1 fosse stabilito lo scopo di questa legge, e la soppressione si enunciasse con una formula recisa, che non dubito saprà rinvenire la Commissione.

PLUTINO AGOSTINO. Nell'articolo 1, riformato dalla Commissione, si stabilisce che la domanda deve essere corredata dell'indicazione dei mezzi di prova giustificativa.

Io domando all'onorevole Commissione, e soprattutto all'onorevole relatore, che mi dichiari se il diritto d'uso di un comunista, il quale per la sola ragione di essere nato nel comune, e di essersi servito costantemente del diritto di pascolo e di legnaggio, sia ritenuto questo diritto d'uso, come prova giustificativa; perchè naturalmente tutti i comunisti non hanno titoli per dimostrare il diritto d'uso. I comunisti vanno a legnare ed a pascolare in forza del loro diritto di essere comunisti e di avere la facoltà di esercitare il diritto di pascolo e di legnaggio nel bosco oggi reso inalienabile.

Quando si dice che si domanda una prova giustificativa di questo diritto, io vorrei che ci fosse una esplicita dichiarazione per la quale si ritenesse che il comunista che ha il diritto d'uso, ha già dato la prova quando ha dimostrato che egli è nato nel comune e che aveva questo possesso.

Di più nel secondo alinea si stabilisce che questa dichiarazione potrà essere fatta presso al rispettivo

ufficio comunale; ora, siccome si tratta di povera gente, io desidero che questa domanda sia fatta in carta semplice all'ufficio comunale, perchè trattandosi dell'esercizio di un diritto, io ritengo che una domanda in carta semplice, nella quale si stabilisca che il postulante ha il diritto d'uso, possa essere ammessa. Mediante queste due dichiarazioni che mi attendo dal relatore della Commissione, credo che si potrà accettare l'articolo 1.

BRUNETTI GAETANO. Parlerò brevemente su questo articolo 1; ma siccome debbo accennare allo scopo della legge, così sono obbligato dalla natura dell'argomento, a richiamare le idee contenute in qualche articolo posteriore; e perciò spero che l'onorevolissimo nostro presidente non vorrà addebitarmi di inosservanza del regolamento, se in proposito dell'articolo 1 sono costretto a dire qualche cosa anche degli altri.

Io avantitutto debbo rendere giustizia alla nostra onorevole Commissione, la quale lungi dal farsi trasportare da un falso amor proprio, che invade talvolta l'animo di coloro cui è demandato un ufficio pubblico, è venuta ad accettare parecchie idee, che furono svolte dai vari lati di questa Camera nella precedente tornata in cui ebbe luogo la discussione del primitivo schema di legge, e mi gode veramente l'animo nel vedere che, non per le mie povere osservazioni, le quali non sono punto, nè possono essere autorevoli, ma perchè la Camera sentiva intrinsecamente un vuoto che era nella legge, abbia sufficientemente provveduto coll'articolo 2 a che uomini ignoranti della legge, lontani od analfabeti, abbiano quelle giuste molestie e quei giusti richiami che si richiedono per quella dichiarazione la quale è il fondamento precipuo del presente schema di legge.

Io quindi da questo lato non insisterò punto, perchè nuove cautele circondino la pubblicità di questa legge, poichè mi pare a sufficienza guarentita.

Non creda la Commissione che io venga come oppositore a fare alcune osservazioni intorno anche alla nuova redazione del progetto, perchè non oggi, ma fin da principio io era perfettamente concorde colla Commissione nell'accettare il concetto sostanziale della legge, e nel provvedere a che i boschi del demanio fossero assolutamente svincolati dalle servitù. Ma io non so come la Commissione non si sia accorta che neanche con questa riforma non si raggiunge lo scopo che essa si propone. Ed io questo non lo dico, come ebbi già ad osservare giorni sono, nell'interesse degli utenti, privati o comuni che siano; ma lo dico nell'interesse dello Stato. Con questa legge noi non raggiungeremo lo scopo prefissoci.

Questo scopo fu l'altro giorno chiaramente determinato dall'onorevole Morpurgo, il quale parlò o rispose, interpretando il concetto della Commissione. L'onorevole Morpurgo diceva, e diceva benissimo: lo Stato ha dei boschi demaniali, e deve valersi del legname, del contenuto di questi boschi per taluni fatti speciali, come sarebbe, io penso, di provvedere il legname pel naviglio dello Stato o per altri scopi simili; ebbene, aggiungeva l'onorevole Morpurgo, oggi, come sono le cose, gli utenti vengono ogni giorno a danneggiare questi boschi, in guisa che, per poco combustibile che ne traggono, o per poco pascolo del quale profitano, vengono ad arrecare un danno gravissimo a questo legname che si contiene nei boschi del demanio. Posto questo scopo che noi dobbiamo proporci, quale sarebbe stata la conseguenza logica, la conseguenza immediata che dovrebbe essere quasi l'epigrafe di questo progetto di legge? La conseguenza logica ed immediata sarebbe una disposizione per la quale gli utenti, privati o comuni, dovessero cessare affatto dagli usi civici, o immediatamente dalla pubblicazione di questa legge, ovvero in un termine prefisso che non fosse assai lungo, sia di cinque o di sei mesi o ancora di un anno; questo è l'emendamento che io ebbi l'onore di presentare alla Commissione a mezzo dell'ufficio di Presidenza.

Ora che cosa avviene? La Commissione crede ella bene tutelato lo Stato imponendo agli utenti la dichiarazione espressa in quest'articolo 1, comminando delle multe contro coloro i quali non facciano questa dichiarazione, e la prescrizione assoluta dai diritti d'uso a coloro che non facessero alcuna dichiarazione nè nel primo nè nel secondo semestre?

Ma io domando: se gli utenti fanno la dichiarazione richiesta nell'articolo 1; se essi ottemperano al contenuto di questo articolo e poi di fatto essi continuano ad usare dei boschi danneggiando questi demani dello Stato che voi, a buon dritto, vorreste conservati, in che modo la Commissione si garantisce contro questi atti possibili e, dirò anche, probabili, quando si tratta di ignoranti contadini analfabeti i quali sono soliti in queste remote campagne a sfruttare i demani, specialmente quando son persuasi che sia per finire il loro diritto?

Unico mezzo che voi presentate contro questi possibili e probabili danni altro non sarebbe se non la facoltà che ha il Governo di offrire agli utenti l'equivalente del loro uso, sia in una parte del bosco, sia dandone loro l'equipollente in danaro.

Ma la Commissione io credo avrà pensato che questi utenti possono anche venir fuori con opposizioni giudiziarie, convenendo il Governo innanzi

ai tribunali per sentire annullata l'offerta del danaro o di quella qualunque parte del bosco che si credesse di rilasciare loro; e possono benissimo protrarre questi giudizi individuali eccedendo sul dritto, o sulla estensione del dritto, o sulla forma e natura di questo equivalente che loro si vuol dare.

E chi assicura la Commissione che sarà soltanto per durare questo conflitto un mese o due o quattro o uno o dieci anni, ed anche un tempo più lungo?

La Commissione ha detto nell'articolo 4:

« Ove le parti non possano mettersi d'accordo o intorno alla esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria. »

Ma abbiamo controversie, abbiamo tribunali ordinari: forse un procedimento sommario potrà salvare lo Stato dal prolungamento di un giudizio che può protrarsi a beneplacito degli utenti se essi sono avveduti, e se i loro avvocati sapranno eccipire dei mezzi di difesa, in modo che le tergiversazioni e gli incidenti allunghino il giudizio medesimo? Certo che no. Io non sono certamente tra gli avvocati più autorevoli, ma basta avere un po' di pratica, per comprendere che a mezzo d'interrogatorii, di prove testimoniali, di perizie, di revisioni di perizie, si può prolungare benissimo un giudizio civile tanto che si vuole.

Io non so come potranno essere garantiti i diritti dello Stato mediante queste controversie davanti ai tribunali.

Anche col rito sommario non sarà tolto dalle sentenze dei tribunali l'appello, e dopo la sentenza della Corte d'appello non sarà tolto il ricorso in Cassazione, e ove la Cassazione cancelli la sentenza sarà applicato il rinvio, e ove la Corte d'appello giudichi una seconda volta in modo uniforme dovrà naturalmente ricorrersi alla stessa Cassazione, la quale dovrà giudicare a sezioni riunite.

Con questo procedimento, o signori, chi vi garantisce che un comune non vi protragga un giudizio siffatto anche per 10 anni? Io non credo che l'onorevole Righi, il quale esercita decorosamente la professione di avvocato, se non sbaglio, non credo, dico, che l'onorevole Righi non sia convinto che questi giudizi si possono lungamente protrarre.

Ecco perchè io presentava un emendamento nel quale diceva, non già che gli utenti debbano fare la dichiarazione, che incorrono in multa se non la fanno, che contro di essi si prescrive il diritto di uso, ecc.; ma invece che dopo un dato termine dalla pubblicazione della legge cessa affatto l'uso civico

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

conceduto ai medesimi da titoli o dal possesso, e siffatta cessazione debba avvenire indipendentemente dalle dichiarazioni che potessero fare, indipendentemente da qualunque giudizio. Allora si veramente che potrete dire di avere garantiti i diritti del Governo e del demanio.

Qui invece vi è la facoltà di litigare, vi è la facoltà di esercitare il diritto d'uso durante il giudizio; non vi è poi alcun termine per i quali cessino questi utenti ad usare dei beni; allora io vi rispondo subito che gli utenti, se danneggiano ora, continueranno a danneggiare, e quando voi avrete vinta la lite, e quando la vostra offerta di denaro sarà dichiarata valida dal tribunale, voi avrete la forma senza il contenuto, avrete una lite vinta, ma un bosco o perduto o danneggiato.

Ecco perchè, o signori, la legge sull'affrancamento delle decime feudali, che io rammentava l'altro giorno, secondo il mio giudizio, è una delle migliori leggi che abbia fatto il Parlamento.

In quella legge non si tratta di prescrizioni, non si tratta di dichiarazione, ma si tratta della cessazione di un diritto.

Ciò non mi mette in contraddizione con quello che l'altro giorno io qui sosteneva, che, cioè, cessando l'uso civico, rimane e deve rimanere il diritto di avere l'equivalente, equivalente che si può benissimo contendere dinanzi ai tribunali.

Io quindi non so quale partito prendere una volta che ho presentati degli emendamenti in questo senso a ciascuno degli articoli relativi.

Io starò a sentire che cosa ne penserà l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro, dacchè fortunatamente in questa parte credo che convergiamo tutti ad un punto, onde garantire, per quanto è possibile, gl'interessi dello Stato da una parte e quello degli utenti dall'altra, affinchè i boschi che ora sono danneggiati non seguitino ad essere danneggiati ulteriormente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Certamente lo scopo che noi ci proponiamo è quello che i boschi dichiarati inalienabili, e per conseguenza da coltivarsi dallo Stato, e che devono servire anche, come ben diceva l'onorevole Brunetti, in parte al nostro naviglio, siano conservati il meglio possibile.

Ma anche qui vi sono dei limiti, e io non comprendo come, pure lo Stato ciò facendo, possa mettere gli utenti in una condizione che, a mio avviso, sarebbe una vera violazione dei diritti individuali. È già grave invero il dire: se voi dentro un anno non avrete presentato la vostra dichiarazione colla indicazione dei titoli e dei documenti sui quali poggiate il vostro diritto, lo perderete.

Ma l'onorevole preopinante aggiunge: quando avranno fatta questa dichiarazione resterà ad essi campo a litigare, perchè una volta insinuato il loro diritto, nessuno può privarli della facoltà di rifiutarsi alle transazioni che il Governo imponesse.

Certamente io non lo nego, ma mi sottometto a questa condizione di cose che è comune in generale a tutte le questioni del Governo in simili casi.

Io vorrei che questa legge fosse votata già da qualche tempo come, fra parentesi, vorrei, benchè se ne parli troppo poco, che anche la legge forestale si approvasse, perchè per quanto essa potrà ad alcuni sembrare larga ad altri stretta, sarebbe sempre qualche cosa di meglio di quelle assurdità che regnano in nove decimi dell'Italia, e per le quali, con leggi draconiane e violente per qualunque diritto individuale, si è riusciti a non aver più boschi di sorta.

Ma lasciando da parte questa considerazione, io mi lusingo che almeno questo primo passo si faccia, cioè a dire si abiliti il Governo a poter rendere sicuri tutti i boschi che lo Stato ha dichiarato inalienabili come interessanti il pubblico.

E qui l'onorevole Salaris obietta: ma almeno poi mettete un obbligo di compiere quest'opera. Una volta che voi avete stabilito un atto per l'insinuazione dei diritti, fate almeno che lo Stato abbia poi l'obbligo di compiere questa operazione. Io dico che lo Stato realmente deve farlo, ma mi spaventerebbe un poco quest'obbligo, ed anzitutto in rapporto a quello che diceva l'onorevole Brunetti, cioè alle liti che possono nascere. E poi, noti l'onorevole Salaris, ci sono due modi di condursi; c'è un modo che è il più semplice, e che io spero seguirà il Governo, quello cioè di dare una parte dei terreni in corrispettivo di questi diritti, e questa sarà, secondo me, la via da seguire, il consiglio da usare; ma ve n'è anche un altro, nel caso che questo non potesse farsi, di concedere un indennizzo in danaro.

Ora qui apparisce il ministro delle finanze e dice: andiamo adagio; prima di iscrivere in bilancio delle somme per questo titolo, bisogna guardarci dentro. Per quanto mi preme che i boschi sieno resi liberi da qualunque onere, non vi siano più persone che esercitino il *jus pascendi et legnandi*, pure voglio anche considerare questa questione in rapporto al bilancio; voglio anche vedere se questo porta degli aggravii che possano per avventura alterare l'economia del nostro bilancio. Dunque, io dico, il Governo ha tutto l'interesse di farlo; qualora però non lo facesse, il Parlamento e la Commissione stessa del bilancio credo che avrebbero il diritto di richiamarlo al dovere; ma andare più oltre di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

quello che la legge prescrive in questo momento a me parrebbe esagerare e compromettere la questione.

Per queste ragioni io prego, tanto l'onorevole Brunetti, quanto l'onorevole Salaris, a non insistere sui loro emendamenti, e la Commissione a voler mantenere ferma la redazione che essa ha presentata alla Camera.

RIGHI, relatore. Le parole proferite dall'onorevole presidente del Consiglio non potevano rispondere con maggior sentimento di giustizia alle considerazioni e alle proposte che in senso contrario e fiscale sarebbero state fatte dall'onorevole Brufetti per ciò che riflette la decadenza che egli vorrebbe si comminasse dal diritto dell'uso non appena fosse trascorso l'anno, utilmente prefisso per le dichiarazioni.

Noi dobbiamo preoccuparci dell'interesse dello Stato, ben diceva l'egregio Brunetti, ma con altrettanta sapienza gli rispondeva l'egregio ministro delle finanze, noi ci preoccupiamo già bastantemente del diritto dello Stato collo stabilire una prescrizione a termine così breve, deviando dai canoni soliti a seguirsi in materia di prescrizioni generiche: in forza di quella più breve prescrizione provvede abbastanza al diritto dello Stato che si proceda più oltre sul terreno della penalità come vorrebbe l'onorevole Brunetti, io credo d'altra parte che tutti i dubbi, che tutti i sospetti che sopra una protrazione indefinita delle cause preoccuparono l'animo dell'onorevole Brunetti non siano tali da farci deviare dall'attenerci alla redazione di quest'articolo primo. Ma io voglio che l'onorevole Brunetti consideri che vi sono dei diritti ben più sacrosanti che debbono essere vagliati pure dall'autorità giudiziaria, che attendono la decisione sulla loro sussistenza mediante una sentenza dei tribunali, e che colui al quale appartengono è costretto pure ad avere la tolleranza, ad attendere che scorra tutto quel tempo che è necessario perchè questi diritti vengano aggiudicati in guisa che egli possa perfettamente renderli liquidi e positivi a proprio profitto.

Ora si hanno dei diritti di un ordine ben più stretto, di un ordine ben più necessario alle persone che pure sono costrette di attendere del tempo per la decisione dei giudici, e non credo che noi dobbiamo troppo allarmarci se i diritti d'uso che datano già da lunghissimi anni possano continuare ancora per quel breve periodo di tempo che si rende necessario a sviluppare un procedimento giudiziario civile che, come accenna la legge, ad economia di tempo dovrebbe venir fatto in via del tutto sommaria.

L'onorevole Plutino, forse non avendo posto suf-

ficiente attenzione a quanto ho accennato nell'esordire, vorrebbe che nella legge fosse fatta esplicita menzione, se l'uso continuato per un determinato periodo di tempo, che è la sorgente quasi comune di tutti i così detti diritti d'uso, sia bastevole perchè possa essere riconosciuto come legittimo, ed abbia quindi l'utente il diritto di essere tenuto indenne per il caso che il Governo voglia redimere il diritto stesso.

Qualora noi ci facciamo a considerare qual sia la genesi di questi diritti d'uso, qualora risaliamo a pensare come trattavasi prima di boschi che erano nel dominio pubblico, che venivano usufruttati da tutte le famiglie del comune nel cui territorio esistevano, qualora ci facciamo a considerare come questi boschi dal dominio pubblico ebbero a passare nel patrimonio dei singoli comuni, e talvolta in quello dello Stato, e che non fu che una continuazione, una tolleranza per parte dei comuni stessi, che i singoli comunisti continuassero a provvedersi di ciò che era necessario per loro, dobbiamo rendere ragione alla giusta considerazione che è stata fatta dall'onorevole Plutino, che cioè questo diritto d'uso in moltissimi casi si riduce ad avere il suo fondamento nella prescrizione acquisitiva. Non era inopportuno quindi di richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione acciocchè eventualmente questa fonte giuridica del diritto d'uso non fosse eliminata.

Ma è troppo evidente, e le dichiarazioni fatte nella relazione del Senato ed in questa Camera nell'altra seduta, quando si discusse la legge, e quelle che ebbe oggi a rinnovare il ministro delle finanze, dimostrano essere evidente che un titolo così legalmente riconosciuto, quale si è quello della usucapione deve essere più che bastevole perchè, come qualsiasi altro diritto che abbia la sua radice nell'acquisto per compra, vendita, per donazione o per permuta, debba essere riconosciuto capace a stabilire la legittimità di un diritto d'uso.

BRUNETTI. G. Domando la parola.

RIGHI, relatore. Io credo, su questo terreno, di avere tolto ogni scrupolo all'egregio preopinante.

L'onorevole Plutino fece pure un'altra domanda e manifestò un desiderio. Egli chiese cioè se la dichiarazione che deve farsi dagli utenti, debba essere fatta in carta semplice, oppure in carta bollata. A dire il vero, la Commissione non ebbe a farsi un simile quesito; imperocchè quando ella stabilì che la dichiarazione deve essere presentata al comune, si riferì interamente a tutte quelle discipline che reggono, secondo la legge di registro e bollo, una tale materia. Io quindi non sono in grado di rispondere, se non che la materia della forma fiscale della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

dichiarazione, secondo l'intendimento della Commissione, va giudicata in conformità delle esigenze della legge di registro e bollo. Credo con ciò di avere dissipato qualunque dubbio, e la Commissione dichiara per mio mezzo al signor presidente di insistere nell'articolo 1 come è oggi redatto.

BRUNETTI GARTANO. Io ho domandato di parlare.

Voci. Ai voti!

BRUNETTI GARTANO. Mi pare che l'onorevole relatore non avrebbe avuto bisogno di parlare della giustizia con cui è nuovamente redatto questo schema di legge, avuto riguardo alla discussione che si tenne l'altro giorno, perchè credo che nel mio precedente discorso mi sono affrettato a dichiarare che io rendeva alla Commissione quella giustizia che essa merita.

Lasciando dunque da parte questo che è fuori di contestazione, dico schiettamente che a me pare che l'onorevole relatore versi in un equivoco; egli dice: ma qual meraviglia che vi sieno delle contestazioni intorno a questi diritti? Vi sono diritti molto più eminenti, che cadono in contestazione avanti i tribunali, e nei quali è interessato lo Stato. Se non isbaglio è stato questo il primo argomento addotto dall'onorevole relatore.

Qui non si tratta di diritti che danno luogo a contestazioni innanzi ai tribunali. Innanzi ai tribunali sarà lo Stato che potrà contrastare i diritti d'uso che si pretenderanno, saranno gli utenti che potranno reagire per l'estensione del loro diritto, per l'equivalente che crederanno a sè dovuto, ma non si proporranno ai tribunali le questioni dell'affrancamento dei boschi. Quando è così perchè non far cessare questi usi in un dato termine, in guisa da evitare ogni danno ulteriore? Quando si tratta d'affrancamento è la legge che deve pronunziare, il tribunale nulla ha da vedervi. Il tribunale può solo vedere se vi è il diritto d'affrancare, e se le forme con cui si procede all'affrancamento sono conformi alla legge, ma l'affrancamento sta per legge, e se sta per legge, è meglio dirlo chiaramente ed ampiamente, onde alla pubblicazione di questa legge cessino affatto i diritti d'uso.

Lo ripeto, non ho inteso mai di togliere agli utenti l'equivalente dei loro diritti d'uso, che per questa legge verranno a cessare. L'onorevole presidente del Consiglio, che mi spiace non vedere al suo posto, dice essere troppo grave la perdita dei diritti d'uso dopo il lasso di un anno, e sembra desiderare una dilazione maggiore. Se non che vi sono dei mezzi gravissimi i quali non ci fanno conseguire lo scopo che ci fanno conseguire mezzi meno gravi. Accade precisamente nella legislazione quello che accade nella patologia umana. Vi sono dei rimedi molto

più veementi i quali non agiscono come i rimedi più blandi.

Ora io non nego che la perdita del diritto non sia un fatto grave. Io l'ho combattuto questo concetto, e lo continuo a combattere. Io dico che potrebbe statuirsi in questa legge che, passato l'anno, cessi l'uso, rimanendo il diritto dell'equivalente. Questo diritto dell'equivalente può prescriversi con un altro termine, sia anche di un secondo anno. E veda l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro che ciò sarebbe un vantaggio in questo procedimento, poichè allora gli utenti, passato l'anno, non potendo più entrare nei loro boschi o a legnare, o a far pascolare i loro armenti, ricevono con questo fatto del rimpingimento un avviso molto più salutare ed energico che non possa fare qualunque sindaco con avvisi di tre in tre mesi.

Il contadino che si crede espulso comprende che vi deve essere una legge alla quale deve ottemperare, comprende che vi è qualche cosa da fare, ed interpella gli uomini della professione per sapere che cosa debba fare.

Quando si sarà posto uno di questi termini, allora ragionevolmente incorrerà nella perdita del diritto, perchè non può scusarsi e dire che non ha veduto alcun avviso. Egli è stato espulso dal Governo, e questo basterebbe.

Quindi il presidente del Consiglio non dica che questo mezzo è troppo grave, poichè io stesso dico che è gravissimo, anzi è contrario al diritto e non raggiunge lo scopo.

Vi sarebbe un altro mezzo meno grave, quale è quello della cessazione del fatto, lasciando all'utente il diritto dell'equivalente, il quale, sebbene meno grave, pure garantirebbe assai meglio le condizioni dello Stato e del demanio.

Voci. Ai voti! ai voti!

CENCELLI. Io prego l'onorevole Brunetti di non insistere di troppo su questa proposta. (*Interruzioni*)

BRUNETTI G. Permetta che io l'interrompa. Per dovere del mio mandato, ho l'obbligo di esprimere le mie idee quali le sento, perchè debbo adempiere al mandato che mi è stato conferito dai miei elettori.

PRESIDENTE. Ella esercita il suo diritto.

CENCELLI. Io mi permetto di osservare che, siccome il concetto di attribuire un compenso, specialmente come accennava l'onorevole ministro delle finanze, in natura a questo diritto d'uso e di servitù è un corrispettivo, e rappresenta il bisogno che ha quella data popolazione di servirsi di quest'uso per i suoi bisogni materiali, sia riguardo al pascolo, sia riguardo al diritto di legnare, ove si facesse in conformità del concetto espresso dall'onorevole Bru-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

netti, cioè che, passato un anno, venisse sospeso di fatto questo diritto, aspettando che il tribunale decidesse quale debba essere il compenso a darsi, quella popolazione si troverebbe nell'impossibilità assoluta di servirsi dei mezzi necessari alla vita, finchè il tribunale avesse deciso.

Per questa ragione non mi sembra accettabile la proposta dell'onorevole Brunetti, e credo che debba invece venir ammessa quella del Ministero e della Commissione, per la quale il diritto d'uso continua fino a tanto che non sia dal tribunale, di consenso col Governo, stabilito quale sia la quantità del bosco o quell'altro compenso che debba darsi all'utente in compenso del diritto di cui viene privato.

BRUNETTI GAETANO. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci Ai voti! ai voti!

BRUNETTI GAETANO. Non ho che due parole a dire.

L'onorevole preopinante, di cui non so il nome, crede che io col mio emendamento intenda cancellare l'articolo 5...

CENCELLI. No; mi perdoni.

BRUNETTI G... perchè è nell'articolo 5 che vengono guarentiti quei diritti a quelle popolazioni. Ora io intendo di mantenerlo l'articolo 5, che è l'eccezione, ma io credo che si dovrebbe stabilire la regola molto diversamente da quella che è stabilita in quell'articolo.

CENCELLI. Perdoni, onorevole Brunetti, l'articolo 5 stabilisce che può essere il Ministero autorizzato a sospendere l'esercizio, vale a dire a prolungarlo per qualche tempo; invece l'articolo attuale prescrive che debba darsi un compenso agli utenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Nel corso dell'anno, dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei comuni, nei cui territori sono situati i suddetti boschi, dovranno notificare, di tre in tre mesi e nei modi che guarentiscano la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione, e le relative comminatorie. »

MINERVINI. Duolmi di non essermi trovato presente quando questa legge è stata discussa; se mi fossi trovato presente nella discussione generale avrei pregato l'onorevole ministro a ritirare questa legge, la quale annunzio fin d'ora che sarà l'ultimo crollo del prestigio governativo. (*ilarità*)

Voi attaccate la proprietà della popolazione e con un metodo inqualificabile voi volete affrancare i boschi ordinando severe comminatorie. Ma non sapete che i boschi sono proprietà delle popolazioni

presso le quali si trovano, e per opera di natura provvida, e non per vostra opera, e noi rappresentiamo le popolazioni? E voi chi siete che vi prendete questi boschi? Chi siete voi, che volendo affrancare questi boschi, pretendete che altri dichiarino i propri diritti sotto pena di decadenza? Domando io in qual popolo civile avete mai veduto una legge simile. (*Si ride*)

È inutile che ridiate, o signori; già siamo in pochi, e non si può in così pochi, ed a quest'ora, trattare di così vitali interessi del popolo. Io vi vaticino che questa legge farà versare del sangue non altrimenti di quello che fece la legge sul macinato. (*Oh! oh!*)

Non vi illudete, o signori, perchè io vi annunzio un fatto che molto probabilmente può verificarsi: se in qualche paese delle Calabrie, della Basilicata, delle Romagne, della Sardegna, della Sicilia e dovunque, andrà della gente ad avvertire quelle popolazioni che esse non potranno più far pascere o legnare a secco se non faranno le dichiarazioni dei loro diritti, vi si ribelleranno. Voi volete che anche la vita, dirò animale, sia una concessione governativa e che vi si debba pagare?

Signori, è un fatto che una legge di questo genere si porta di straforo dal Ministero delle finanze d'accordo con il ministro d'agricoltura e commercio, vale a dire che con essa non si ha altro di mira che il getto utile senza punto curarsi dei dritti, della vita, del miglioramento delle impoverite popolazioni. E sotto questo punto di vista io vi predico che questa legge riuscirà di cattivissimo effetto.

Dice l'articolo 2: « una popolazione se legnerà o abbevererà, se usa delle acque che sono nei boschi, se legnerà a secco, se farà carbone, se farà un fascio di legna per riscaldarsi, sarà colpita da questa legge. »

RIGHI, relatore. Onorevole Minervini, abbia la compiacenza di leggere l'articolo, e vedrà che non si parla affatto di carbone.

MINERVINI. Ogni legge, a coloro che ne chiedevano, diceva Solone, è una tirannia. Figuratevi una legge come questa.

Quando mi si dice che il sindaco è in obbligo di fare le dichiarazioni, e se questo sindaco non le fa, si decade; che le popolazioni addiverranno mancipie del potere. Io non v'intendo, o signori; ma dove volete condurre l'Italia?

RIGHI, relatore. Ma no; abbia la compiacenza di leggere l'articolo.

SECCO. Ma quest'è discussione generale.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. « Nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci, dice l'articolo,

dovranno notificare, di tre in tre mesi, questa legge, e nei modi che guarentiscano la maggiore possibile pubblicità... »

RIGHI, *relatore*. Si fermi lì.

MINERVINI... « e con le comminatorie: e con la perdita del secolare e naturale loro dritto ad usare dei boschi, che natura produce, così per le bestie, come per gli uomini! E voi contendete a costoro quello che non negate alle bestie. E siete uomini di libertà voi? »

Dunque, o signori, l'articolo finisce così: « doversi pubblicare le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione, e le relative comminatorie. » (E si faccia tutto, dice il relatore, in carta bollata e col registro).

Questa è una novella pubblicazione eccezionale e che non è nel Codice, un'altra legge eccezionale, altre multe, altre contravvenzioni, giurisdizioni eccezionali e di accentramento! (*No! no! — Rumori*)

Ma, signori, non si trattano gli interessi del paese con questa precipitanza, con codesti rumori. Qui si tratta di diritti che nè il ministro d'agricoltura e commercio, nè quello di finanze possono vulnerare per fare quattrini.

Credete voi che tutti quelli che vanno a legnare sappiano leggere e scrivere? Credete che l'istruzione presso di noi sia andata tant'oltre da sapere tutti leggere questi novelli *cartelloni* o *gride* del fisco?

Gli uomini, o signori, debbono considerarsi quali sono, non come intendete plasmarli *jure quiritorio*. Come enti uomini sono repubblicani da che nascono; questa è una qualità che non potete contenderla all'uomo, perchè l'hanno anche le bestie; come individui, come famiglia, sono monarchici nella famiglia e dirò assoluti; come cittadini sono oligarchici, formano la casta e quindi il privilegio che opprime, corrompendo e disuguagliando. Se la società esagera l'uomo della natura, ne viene la licenza; se esagera l'individuo e la famiglia, ne viene la tirannia; se esagera il cittadino, ne viene il privilegio, la casta e quindi la corruzione generale: e ci siamo, o signori.

Io quindi da questa legge ne vaticino immensi danni e pericoli; avvi la responsabilità!

Voi con questa legge create un'eccezione, un sopruso, un danno, ed a chi? A quei coloni a cui avete rincarato quattro volte il sale, avete balzato il pane, ed adesso togliete loro il carbone e la legna. L'interdizione dell'acqua e del fuoco è il dritto che volete incarnare in Italia? Pensateci due volte. L'onorevole Minghetti, ritirando questa legge, farebbe opera sapientissima, prudente. Ma quanti

boschi avete? Dove? Quante popolazioni hanno l'uso della legna, della ghianda, del pascolo? Voi sapete nulla e venite fuori a tassare l'uomo come uomo, cioè a considerarlo meno del bruto. In cotesta china io non posso seguirvi.

Questo è quanto io volevo dire. Ed altro non potendo, protesto e voterò contro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale e il Comitato forestale, sospenderà l'affrancazione regolando l'esercizio dei diritti d'uso. »

SALARIS. Io rivolgerò una semplicissima osservazione alla Commissione intorno all'articolo 3. Io credo che la Commissione riconoscerà la lacuna che avrò l'onore di accennare, e vorrà, lo spero, riempirla. La lacuna è nel secondo periodo di questo articolo. In quanto al primo periodo, lascio che il ministro di finanza vegga se debbano conservarsi o eliminarsi le ultime parole con le quali si accenna a compensi in danaro; egli giudichi della portata di quelle espressioni. Io parlo del secondo periodo e domando: Chi è che dovrà riconoscere il diritto di uso in un caso di dissenso fra comune e Ministero? Immaginate che un comune affermi la necessità di queste servitù all'esistenza della popolazione, e che a questo titolo si opponga all'affrancazione; e d'altra parte il ministro ponga in contestazione l'alleghata necessità; chi sarà il giudice? La legge tace; ma si potrebbe abbandonare una disposizione di questa natura al regolamento? Questa nella ipotesi è questione di vita per il comune; e vale la pena che sia risolta dalla legge. Non voglio intrattenere la Camera ad ora sì tarda; ma prego la Commissione di rendersi conto di questa lacuna e di supplirvi.

RIGHI, *relatore*. Come apparisce dalla redazione, il conoscere se il diritto d'uso sia o meno indispensabile per il mantenimento di una popolazione, spetterebbe al Ministero di agricoltura e commercio, il quale prima di addivenire ad una deliberazione,

dovrebbe sentire il Consiglio comunale ed il Comitato forestale. I dubbi sollevati dall'onorevole Salaris sono diretti a chiederci che nel caso che il comune ritenesse indispensabile al sostentamento dei propri abitanti la conservazione del diritto d'uso, ed il Ministero non cadesse concorde nell'apprezzamento di un simile fatto, a chi toccherà il decidere? La Commissione, di fronte a questa domanda dell'egregio preopinante, accetterebbe di demandare la decisione definitiva, in caso di discrepanza fra il comune ed il Governo, al Consiglio di Stato.

Io credo che l'onorevole Salaris potrebbe accettare questa proposta della Commissione, perchè, prima di tutto, l'interesse delle popolazioni è protetto indubbiamente dalle tendenze del Ministero di agricoltura e commercio, il quale non può desiderare di pregiudicare gratuitamente un interesse qualora si dimostri indispensabile; secondariamente abbiamo l'avviso del Consiglio comunale e forestale; finalmente, in caso di discrepanza, deciderebbe il Consesso supremo amministrativo, il Consiglio di Stato.

SALARIS. Io non posso consentire colla Commissione; perchè non si potrebbero sottomettere a questo giudizio le popolazioni, che sanno benissimo che il Consiglio di Stato, quantunque rispettabilissimo, è un corpo che dipende dal Ministero, ed è un consultore del Governo.

Le popolazioni scorgerebbero devoluta la soluzione della controversia allo stesso Ministero, che è parte in causa. Al Consiglio di Stato non si farebbe la migliore posizione, perchè si farebbe salire fino a lui il sospetto che sosterebbe sempre le parti del Governo. Di certi bisogni poi che non vede e non sente, il Consiglio di Stato non sarebbe giudice idoneo nè competente.

Io proporrei (poichè si riconosce la lacuna anche dalla Commissione) di supplirvi con un arbitrato, e così la questione sarebbe deferita al giudizio di tre arbitri, uno dei quali scelto dal ministro di agricoltura, l'altro dal comune pretendente, e il terzo dal presidente del tribunale o dal presidente della Corte di appello.

Io non mi opporrò, se vorrete che questo arbitrato sia definitivo e senza appellazione. Sia pure, vi consento; ma fate che almeno ci sia qualche cosa che possa guarentire alle popolazioni i propri diritti.

Io credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettare la mia proposta; e me ne lusingo tanto più, perchè la maggioranza di essa pare si voglia rendere conto della ipotesi da me accennata, e della necessità di provvedere alla soluzione di possibili vertenze.

RIGHI, relatore. La Commissione non potrebbe

decampare dalla proposta da essa fatta. L'emendamento od aggiunta sarebbe formulato nel modo seguente:

« Nel caso di discrepanza fra gli utenti ed il Ministero nel riconoscere se un diritto d'uso sia in tutto o in parte indispensabile ad una popolazione, la decisione relativa spetterà in definitiva al Consiglio di Stato. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa aggiunta?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono colla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, insiste?

SALARIS. Comprendo benissimo che l'onorevole ministro debba aderire alla proposta della Commissione; solo io aggiungerò che questa legge per buona fortuna non riguarda la mia provincia, perchè davvero avrei a deplorarla assai; ma per ciò stesso io parlo, senza ombra d'interesse locale, e, lasciate dire, senza affetto di campanile.

Ricorderò però alla Camera che in materia assai somigliante, e precisamente per la Sardegna, adottò un sistema ben diverso: faccio allusione alla legge soppressiva degli ademprivi, che presso a poco sono codesti usi di legnare e di pascolo, dei quali parlasi in questo schema di legge.

Ebbene, ricordatelo, le contestazioni su codesti diritti d'uso non si sono demandate al giudizio di un corpo amministrativo qual è il Consiglio di Stato; ma si lasciò libero ai contendenti il giudizio dei tribunali, ed in certe cose fu dato a periti la decisione delle controversie.

Ora si vuole un sistema affatto diverso; e sia; ma io espongo le ragioni per le quali non accetto questo sistema, che ritengo irregolare, e che sarà scaturigine di malumore.

Dico quello che penso, senza interesse alcuno; se non si accettano le mie idee, che mi paiono troppo giuste, io non avrò mai a pentirmi di aver compiuto il mio dovere. La Camera pensi che si tratta di far cessare diritti d'uso, forse secolari, e che è nell'interesse stesso del Governo il dimostrare che, mentre si fanno cessare codeste servitù, si pensa sul serio di garantire i diritti degli utenti con le maggiori larghezze possibili.

TORRIGIANI. Mi perdoni l'amico Salaris, ma l'esempio addotto intorno ai diritti ademprivi della Sardegna, che egli di certo conosce perfettamente e a fondo, è cosa ben diversa da ciò cui si vuole provvedere in questa legge.

Io ritengo che il Ministero non dovrà rifiutare questo che è qualche cosa di molto utile per il paese; perchè, quando si sono presentiti esattamente tutti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

quegli elementi, sta bene di stabilire che, nel caso, il Consiglio di Stato porterà il suo avviso...

PRESIDENTE. Non sarebbe qui un avviso, ma un giudizio...

TORRIGIANI. Perchè dunque il paragone non è abbastanza calzante all'argomento, di cui ora trattiamo, io aderisco completamente alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Torrigiani che la Commissione non propone che sia sentito l'avviso del Consiglio di Stato nè che debba dare le norme al Ministero, ma bensì che giudichi...

RIGHI, relatore. Precisamente, che giudichi in via definitiva.

MINISTRO PER LE FINANZE. Che giudichi! È una questione molto grave; io preferirei che si dicesse: sentito il parere.

TORRIGIANI. Se si stabilisce che il Consiglio di Stato dia una decisione, colla quale sia sicura la popolazione di godere dei benefizi indicati all'articolo 3 della legge, si fa un passo troppo inoltrato e molto diverso da quelli in cui si adopera l'azione del Consiglio di Stato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di erigere in tribunale il Consiglio di Stato, la questione va bene ponderata. Io non ho nessuna difficoltà di sentirlo, il Ministero d'altronde è dalla legge obbligato a farlo, e solo assume una responsabilità propria quando si tratta di cose di convenienza politica.

Stabilire però una speciale giurisdizione sarebbe cosa molto grave. Per conseguenza io direi:

« Nel caso che l'esercizio del pascolo, ecc., il Ministero d'agricoltura e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale e il Consiglio di Stato. »

SALARIS. Allora è la parte che decide.

MINISTRO PER LE FINANZE. La miglior cosa secondo me è di aggiungere come in prima dissi, il Consiglio di Stato, e null'altro; dire cioè: « sentito il Consiglio comunale, il Comitato forestale e il Consiglio di Stato. »

Prego di considerare che è molto difficile che in questi casi ci sia una discrepanza vera: sono casi nei quali è evidente che qualunque Governo deve propendere sempre in favore della larghezza anzichè per la strettezza. Che si debba assolutamente entrare in un enorme vespaio quale è quello di questo genere e di dover poi dare dei danari in compenso, credo sia un pericolo immaginario, quindi basta aggiungere le parole « sentito il Consiglio di Stato. »

SALARIS. Perdoni, onorevole ministro, ma coll'aggiunta delle parole: « sentito il Consiglio di Stato » ella non ottiene nulla. Legga attentamente questo paragrafo.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'ho letto.

SALARIS. Il senso di questo paragrafo è che quando un comune mette innanzi la circostanza che non può avere la sua sussistenza se non gli lasciano questi diritti, allora il Ministero consulterà il Consiglio comunale, il Comitato forestale e il Consiglio di Stato; e ciò sta benissimo. Ma non sta qui la questione da me sollevata: perchè se il Ministero dopo la triplice consultazione riconoscerà la necessità allegata dal comune, e lascerà al medesimo i diritti di uso, e non procederà all'affrancazione, la cosa sarà finita senza dubbio in santissima pace.

Ma ponga ora il caso, onorevole signor ministro, che il comune affermi la necessità dei diritti d'uso per la sua sussistenza, e il Governo dica: non riconosco questa necessità, quindi io voglio procedere risoluto all'affrancazione di questo terreno o di questo bosco; chi sarà giudice fra il comune che afferma la necessità del mantenimento di questi diritti di uso per la sussistenza dei comunisti e il ministro che lo nega? Chi è giudice?

Si proponeva dalla Commissione il Consiglio di Stato, ed ecco sorge subito la difficoltà: ma allora ergete in tribunale il Consiglio di Stato; allora concedete al Consiglio di Stato una giurisdizione che non ha; con questa legge allora concedete al Consiglio di Stato delle attribuzioni nuove, che si allontanano dalle ordinarie.

E qui il ministro riconosce che la questione diviene grave, e si manifesta esitante; perocchè egli intendeva servirsi sempre del Consiglio di Stato come corpo consultivo e non come corpo giudicante.

Or bene, signor ministro, l'aggiunta della Commissione, o non risolverebbe la questione, o trasformerebbe il Consiglio di Stato in corpo giudicante, quale voi non volete.

Come dunque provvedere al riempimento della lacuna? Come e da chi saranno definite le controversie fra i comuni affermantanti necessario il mantenimento di questi usi alla sussistenza delle popolazioni, ed il Governo, che contesta l'affermata necessità, e che per ciò ricusa il mantenimento degli usi di pascolo e di legnare?

È per me evidente che bisognerà indicare in questa legge il giudice che dovrà definire codeste controversie, perchè posso ammettere che saranno rarissime, ma non si può negare la possibilità che somiglianti controversie insorgano.

La necessità di stabilire questo giudice è dimostrata, e, ripeto, vale la pena di non riservare questa disposizione ad un regolamento, ma di farlo per legge, perchè si tratta di tutelare tanto i di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

ritti dello Stato, quanto i diritti dei comuni o dei privati.

Se devo esprimere il mio debole parere, io deferrerei anche queste controversie, come tutte le altre, al tribunale ordinario; e quindi nulla sarebbe innovato, e resterebbe nel suo vigore il diritto comune.

E mi permetta l'onorevole Torrigiani, quando io citava una legge in materia assai somigliante, io era nel vero; perchè cotesti usi dei quali discorriamo potranno essere diversi dagli ademprivi della Sardegna, nella estensione, nell'indole, ma di certo, si rassomigliano.

Io non guardo qui l'interesse dello Stato, io non guardo l'interesse dei privati, l'interesse dei comuni, io guardo qualche cosa di più alto, e mi sorprende anzi come l'onorevole Torrigiani, che dovrebbe guardare molto più in là di me, perchè è un economista distinto, non guardi all'affrancazione del suolo che sarà il vero beneficio di questa legge.

Il principio che informa questa legge è quello che io desidero che prevalga; ma prevalga col minore danno, e col maggiore rispetto dei diritti delle popolazioni. Ed era in omaggio alla libertà del suolo, che avrei desiderato che l'articolo 1 avesse pronunciato la soppressione di questi diritti d'uso, perchè la libertà è benefica agli uomini, alle società, ed è pure immensamente benefica alla terra.

Del rimanente, dirò, che lascio che la Camera decida. Io volli accennare alla Commissione questa lacuna perchè non intendeva parlare; e in conferma di ciò chiamo la testimonianza degli onorevoli membri della Commissione stessa. Io ho loro detto: guardate che la disposizione di questo articolo 3 non è completa, e ho richiamato la loro attenzione. Se essi avessero dissipato i miei dubbi, io non avrei sollevato simile questione; perchè a quest'ora non è senza rinascimento che si può compiere il proprio dovere. Ora se la Commissione desiderasse di ponderare più accuratamente codeste osservazioni, io credo che si potrebbe passare all'esame dell'articolo seguente, e riservare a domani la redazione dell'articolo 3 che la Commissione ci presenterebbe in una formola esatta, che nelle accennate controversie, darebbe sicura guarentigia allo Stato, ai comuni ed ai privati.

Io vi acconsento ancora, perchè desidero che questa legge riesca il più che sarà possibile meno imperfetta.

TORRIGIANI. Io aggiungo ancora qualche osservazione perchè mi pare che il mio amico Salaris non discenda forse abbastanza a considerare precisamente di che cosa si tratta.

Non c'è qui realmente la causa di un litigio. Mi

perdoni l'onorevole Salaris, qui si tratta di un comune che ritenendo la sua popolazione in condizioni tali che non possa essere privata dei diritti d'uso che servono a gran parte del mantenimento della sua popolazione, ed appoggiando questa asserzione con dei dati statistici, rappresenti al Ministero i danni che avrebbe la popolazione per la mancanza di questi diritti d'uso.

Io sono d'avviso che in generale il Ministero darà ragione a queste rappresentanze più che legittime, onde non è da temere che sorgano contestazioni; solamente perchè sia manifestamente controllato tutto quello che il comune rappresenta, sta bene di sentire anche il Consiglio di Stato.

Ma l'onorevole Salaris si fissa nell'idea che nasca una contestazione tra il Ministero ed il comune, il quale non fa che rappresentare, con dati statistici incontestabili, che senza questi diritti d'uso la popolazione non potrebbe alimentarsi abbastanza. Ma non può esservi ministro il quale, in questo stato di cose, voglia opporsi alla continuazione di questi diritti d'uso.

Eliminata l'idea della contestazione e dei litigi io credo che si possa votare l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero, emergendone un beneficio per le popolazioni le quali hanno bisogno dell'esercizio di questi diritti d'uso.

ALLI-MACCARANI. Io non potrei aderire a che questioni della natura di quella di cui ora si tratta, fossero risolte soltanto dietro il parere del Consiglio di Stato, imperocchè io trovo cotali questioni gravissime.

Saranno poche ma pure vi sono delle popolazioni le quali, se voi togliete loro i diritti di uso, sono come condannate alla miseria.

Ora per decidere se questi diritti, per le popolazioni che ne godono, sono tali che dal loro esercizio dipenda la esistenza di una massa di non abbienti, non bastano nè la sapienza nè i lumi che possiede il Consiglio di Stato, ma occorre la conoscenza dei luoghi e delle condizioni speciali.

Ora il Consiglio di Stato quanto alle condizioni locali, alle condizioni delle famiglie, bisogna che si riferisca alle informazioni degli agenti governativi locali, verso i quali può facilmente sorgere sospetto d'insufficiente imparzialità. Quindi ragion vuole che si ricerchi il giudizio diretto di persone indipendenti, le quali siano in grado di vedere ed esaminare quali realmente siano le condizioni del luogo e delle persone.

Io intendo che non si debba ricorrere ai tribunali, perchè non si tratta qui di rendere un atto di assoluta giustizia, per il quale gli oneri di un giudizio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

ordinario potrebbero riescire inadeguati e talvolta insostenibili.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, mi pare che si può rimandare questo articolo ad un'altra seduta.

ALLI-MACCARANI. Mi sbrigo in poche parole.

Convengo che si preferisca di ricorrere ad un espediente amministrativo, ma ad un espediente il quale contenga tutte le garanzie.

Ora, per ottenere tutte queste garanzie io sarei di parere che si dovesse deferire il giudizio ad una Commissione, investita pur anche d'autorità definitiva, che si componga del presidente del tribunale di circondario, nel quale ritrovo l'indipendenza e serena imparzialità del magistrato, e poi di due altri arbitri, dei quali uno da nominarsi dalla deputazione provinciale, la quale emana dal suffragio popolare ed è più davvicino in rapporto con gli interessi delle singole popolazioni, ed il terzo arbitro consentirci che si nominasse dall'autorità governativa, come, per esempio, dall'intendenza di finanza, la quale è meglio al caso di vedere se il diritto civico in questione per l'interesse governativo abbia da essere conservato oppure no.

In sostanza la mia proposizione, se non erro, fa eco a quella dell'onorevole Salaris, tranne che la mia sembrami più concreta e rispondente ai diversi interessi che possono trovarsi in contrasto.

FOSSA. La questione che ora è mossa, a mio credere, è di grandissima importanza e molto grave.

In questo articolo si contemplano due cose, si contempla cioè il caso in cui una popolazione abbia il diritto di pascolo o di altra servitù, e l'esercizio di questo diritto sia ad essa in tutto od in parte assolutamente indispensabile per la sua sussistenza. Chi dovrà conoscere e giudicare se il bisogno sussista, se sia assoluto, quali ne siano le proporzioni?

Credo che non si debba diffidare del Governo, che il più delle volte accadrà ciò che diceva l'onorevole mio amico Torrigiani, che non sia tampoco lecito immaginarsi che possa trovarsi un ministro che vorrebbe ricusarsi di sospendere l'affrancazione dove l'esercizio del pascolo o di altra servitù fosse dimostrato e riconosciuto indispensabilmente necessario alla sussistenza della popolazione; ma quanti contrasti non possono sorgere in questa materia? È egli conveniente lasciare in questi casi il Governo arbitro assoluto ed inappellabile della parte di una

popolazione? Sarebbe ciò conforme ai principii del nostro ordinamento politico e civile? L'affrancazione è una specie di espropriazione di un diritto privato; il diritto alla propria sussistenza è per una popolazione come per l'individuo, ed anzi a maggior ragione un diritto sacro ed inviolabile, e dirò meglio, il primo dei diritti. Ripeto, la questione che ora si è sollevata è gravissima, nè a quest'ora può essere trattata con quella ampiezza e quella serietà che all'importanza dell'argomento converrebbero. Io propongo adunque che la discussione di questo articolo sia rinviata a domani acciò la Commissione e l'onorevole ministro, tenuto conto delle varie opinioni che oggi si sono manifestate, possano mettersi d'accordo in un nuovo concetto accettabile e presentarlo alla Camera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Benchè mi paia veramente che il caso non si possa proprio verificare, ed in ciò sono dell'opinione dell'onorevole Torrigiani, nondimeno non ho nessuna difficoltà che la Commissione esamini questo articolo, tanto più che mi pare da tutti si voglia esercitare il *jus paucendi*. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha presentato un altro emendamento a questo articolo, che sarà trasmesso alla Commissione, la quale riferirà su questo argomento dopo la discussione della risoluzione dell'onorevole Mancini.

La seduta è levata alle 6 40.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato Bonfadini per un'aggiunta all'articolo 100 della legge elettorale;

2° Discussione della risoluzione proposta dal deputato Mancini;

3° Seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancazione dei boschi demaniali dai diritti d'uso.

Discussione dei progetti di legge:

4° Armamento e difesa dello Stato;

5° Modificazioni del Codice di procedura penale riguardo ai mandati di comparizione, di cattura e alla libertà provvisoria degli imputati;

6° Ordinamento del notariato.